

POSITION PAPER

QUESTIONI INTERPRETATIVE SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 17 LUGLIO 2016, N. 135 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/56/UE

PREMESSA

Il presente *Position Paper* trae spunto dalla riforma del 2016 che ha interessato la disciplina della revisione legale vigente nel nostro ordinamento.

In effetti, in data 27 maggio 2014 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la **Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014**, che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (di seguito, la "Nuova VIII Direttiva"), ed il **Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014** sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (di seguito, il "Regolamento EIP").

Successivamente, in data 21 luglio 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (di seguito, il "D. Lgs. 135/2016") che ha modificato il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della Nuova VIII Direttiva (di seguito, il "D. Lgs. 39/2010").

Fermo restando il regime transitorio previsto dal legislatore comunitario e da quello nazionale, il Regolamento EIP si applica a partire dal 17 giugno 2016 e il D. Lgs. 39/2010, così da ultimo modificato, è in vigore a far data dal 5 agosto 2016.

Entrambi i provvedimenti normativi nazionale e comunitario sopra richiamati portano con sé diverse problematiche interpretative riguardanti l'applicazione della riformata disciplina in tema di revisione legale.

In proposito, ASSIREVI ha svolto una analisi della nuova normativa, focalizzando in particolare l'attenzione su alcune questioni meritevoli di chiarimento, al fine di evitare possibili difficoltà operative.

Alla luce di quanto sopra, nel presente *Position Paper* sono riepilogate le posizioni raggiunte da ASSIREVI su questioni interpretative che presentano carattere di maggiore urgenza, con l'auspicio che tali posizioni possano costituire un punto di riferimento per un approccio organico alla nuova disciplina della revisione, anche in attesa di eventuali interventi di chiarimento da parte delle Autorità competenti nazionali ed europee. Pertanto, le considerazioni illustrate nel presente *Position Paper* rappresentano esclusivamente l'orientamento dell'Associazione e non possono essere del tutto escluse interpretazioni, anche da parte di Autorità competenti, alternative rispetto a quelle qui di seguito proposte che, ove accolte, potrebbero condurre a soluzioni ed effetti diversi da quelli qui prospettati.

Inoltre, si segnala sin d'ora che le soluzioni interpretative proposte nel presente documento potranno essere aggiornate nel tempo al fine di tenere conto degli ulteriori approfondimenti svolti dall'Associazione, delle posizioni che potranno essere espresse dalle Autorità e dagli altri interlocutori istituzionali, nonché

dell'evoluzione riscontrata nella prassi in relazione alle tematiche qui trattate.

Il presente *Position Paper* datato 29 giugno 2021 sostituisce quello pubblicato da ultimo il 22 luglio 2019 e potrà essere in futuro arricchito di ulteriori *Question & Answer* ("Q&A") relative a tematiche attualmente in corso di analisi. Le parti nuove rispetto alla precedente edizione sono caratterizzate dalla dicitura NEW collocata a destra nella pagina.

Si segnala, infine, che alcune delle considerazioni di seguito svolte hanno ad oggetto problematiche di competenza delle società assoggettate a revisione e dei loro organi sociali (ad esempio tematiche inerenti il conferimento dell'incarico di revisione). ASSIREVI ha comunque inteso, in questa sede, esprimere le proprie opinioni su tali problematiche al fine di fare chiarezza su questioni che hanno un riflesso anche sull'attività delle sue Associate, con l'obiettivo di fornire il proprio contributo alla formazione di adeguate prassi tra i soggetti interessati.

INDICE

1. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI REVISIONE LEGALE	pag. 4
Enti di Interesse Pubblico	pag. 4
2. DURATA DEGLI INCARICHI DI REVISIONE LEGALE	pag. 12
Enti di Interesse Pubblico	pag. 12
3. INDIPENDENZA DEI REVISORI LEGALI	pag. 17
Enti di Interesse Pubblico	pag. 17
3.1. Fees & Cap	pag. 17
3.2. Divieto di prestare <i>non audit services</i>	pag. 26
3.3. Conferma dell'indipendenza	pag. 44
Enti Sottoposti a Regime Intermedio	pag. 45
3.4. Normativa applicabile	pag. 45
3.5. Società di Gestione del Risparmio (SGR) e fondi comuni	pag. 46
Disposizioni comuni a Enti di Interesse Pubblico, Enti Sottoposti a Regime Intermedio e altre società	pag. 51
3.6. Definizioni	pag. 51
3.7. Rischi per l'indipendenza	pag. 51
4. SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE	pag. 56
4.1. Revisione del bilancio consolidato	pag. 56
4.2. Irregolarità	pag. 58
4.3. Relazione di revisione	pag. 58
4.4. Relazione aggiuntiva	pag. 59
4.5. <i>Rotation</i> del personale	pag. 61
4.6. Scetticismo, riservatezza e segreto professionale	pag. 62
4.7. Riesame della qualità dell'incarico	pag. 63
4.8. Carte di lavoro	pag. 64
4.9. Listing/Delisting	pag. 65
5. FLUSSI INFORMATIVI	pag. 67
Enti di Interesse Pubblico	pag. 67
5.1. Relazione di trasparenza	pag. 67
5.2. Informazioni per le Autorità competenti	pag. 70
5.3. Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli EIP	pag. 71
6. DISCIPLINA TRANSITORIA	pag. 72
6.1. Disciplina dei gruppi quotati	pag. 72
6.2. Enti Sottoposti a Regime Intermedio	pag. 73

1. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI REVISIONE LEGALE

Enti di Interesse Pubblico

1.1. Come deve essere interpretato l'art. 16, par. 3, comma 1, lett. a), Regolamento EIP, tenuto conto che lascia alla società la libertà di invitare qualsiasi revisore e poi fissa il divieto di precludere la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese di piccole dimensioni?

Nel rispondere al presente quesito, pare opportuno soffermarsi a ricordare la genesi della norma in commento.

Più precisamente nella *“Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico”* pubblicata in data 30 novembre 2011, l'art. 32, par. 3, lett. a) conteneva una previsione del seguente tenore: *“l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione [...] almeno uno dei revisori o imprese di revisione contabile invitati non abbia ricevuto, nell'anno civile precedente, oltre il 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da grandi enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento”*.

Nell'iter normativo che ha condotto all'emanazione del Regolamento EIP, questa norma è stata ritenuta eccessivamente restrittiva della libertà delle imprese ed è stata pertanto modificata nell'attuale previsione contenuta nell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. a).

Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene che la norma in commento lasci all'Ente di Interesse Pubblico (di seguito, l'“EIP”) la libertà di invitare alla gara qualunque revisore venga ritenuto appropriato rispetto alle caratteristiche della società.

Nella definizione dei soggetti da invitare alla gara, dunque, potranno essere considerati criteri come la copertura territoriale del revisore o le competenze maturate nello specifico settore in cui opera l'EIP, evitando comunque qualunque riferimento a parametri di fatturato.

Una volta definiti in questo modo i soggetti da invitare alla gara, si potrà procedere alla selezione dei revisori che saranno raccomandati dall'*Audit Committee*. Anche in questa fase, al fine di evitare quegli effetti discriminatori che la norma in esame tende ad arginare, si ritiene che non debbano essere utilizzati criteri quali-quantitativi o punteggi connessi al fatturato dei diversi revisori ammessi alla gara.

Per completezza, si segnala che, come chiarito nelle Q&A ECG 10 giugno 2016 ¹, non è necessario rendere pubblico l'invito a partecipare alla procedura di selezione (cfr. quesito 3.2, dove si legge che *“there are no obligations in Article 16 to publish a call for tenders”*).

¹ Q&A ECG: edizione del 10 giugno 2016 delle *Frequently Asked Question* presentate dall'European Contact Group alla Commissione Europea (“Q&A ECG 10 giugno 2016”).

1.2. Come deve essere intesa la locuzione “gara pubblica” rinvenibile nell’art. 16, par. 3, comma 1, lett. a), Regolamento EIP? L’utilizzo di tale termine da parte del Legislatore europeo comporta l’applicazione alla revisione legale degli EIP delle norme in tema di contrattualistica pubblica?

L’utilizzo della locuzione “*gara d’appalto*” non appare del tutto corretto per esprimere il concetto di “*tender process*”, presente invece nella versione inglese dell’art. 16, par. 3, lett. a), Regolamento EIP.

Le espressioni “*gara d’appalto*” o “*procedura d’appalto*”, tipiche della contrattualistica pubblica, sono rese in lingua inglese con la locuzione “*public procurement procedure*” e non con “*tender process*”. Si veda, ad esempio, la recente Direttiva 24/2014/UE proprio in tema di appalti pubblici, ai Considerando nn. 16, 34, 37, 53, 96, 121, 127, 136 e all’art. 2.

In tale Direttiva la parola “*tender*” è stata tradotta in italiano come “*offerta*”, mentre l’espressione “*tender process*” non viene mai utilizzata.

In sintesi, si ritiene che, anche per il contesto in cui è inserito il concetto di “*tender process*”, l’utilizzo nella versione italiana del Regolamento EIP dell’espressione “*gara d’appalto*” non determini una sorta di attrazione generalizzata, nella disciplina della revisione legale su EIP, delle norme in tema di contrattualistica pubblica.

Ciò pare trovare conferma nella versione francese del Regolamento EIP.

In definitiva, si ritiene che il Legislatore europeo abbia voluto fare riferimento solo al fatto che la scelta del revisore è frutto di una procedura comparativa nella quale vengono presentate delle offerte.

Sarebbe stato più opportuno, per evitare qualsiasi fraintendimento, che l’espressione “*tender process*” fosse stata tradotta con la più generica locuzione “*procedura di selezione*” o la letterale “*procedura di gara*”.

1.3. È possibile che l’EIP svolga un’unica gara ai sensi dell’art. 16, par. 3, Regolamento EIP per il conferimento degli incarichi di revisione anche delle società controllate?

Nel rispondere al quesito in oggetto, appare necessario distinguere a seconda che le società controllate dall’EIP siano o meno, a loro volta, qualificabili come EIP.

Nel caso in cui le società controllate non rientrino nella categoria degli EIP, si ritiene che non sussistano preclusioni allo svolgimento di un’unica gara da parte dell’EIP capogruppo.

Diversamente, laddove l’EIP capogruppo controlli a sua volta altri enti di interesse pubblico, l’*Audit Committee* delle società controllate rimane comunque responsabile della procedura di selezione del revisore e deve esprimere la propria preferenza sulle differenti proposte di incarico raccolte in virtù di quanto previsto dall’art. 16, par. 3 e par. 5 Regolamento EIP.

Fermo quanto sopra, si ritiene comunque possibile che gli EIP appartenenti al medesimo gruppo si dotino di procedure di selezione uniformi in modo tale da consentire semplificazioni nella designazione del revisore legale ed evitare duplicazioni di adempimenti di natura eminentemente burocratica.

1.4. Qual è il contenuto dei documenti di gara ai sensi dell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. b), Regolamento EIP?

I documenti di gara devono consentire al revisore di comprendere l'attività svolta dall'EIP. Inoltre, essi devono fornire altre informazioni utili ai fini della revisione (es. eventuali aspetti critici legati al business dell'azienda che potrebbero essere di interesse per il revisore, nonché informazioni rilevanti dal revisore uscente per la formulazione di una proposta di incarico che garantisca la qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione). In questo contesto, i revisori partecipanti alla gara potranno formulare richieste di integrazioni alla documentazione predisposta dalla società.

In ogni caso, alla luce di quanto previsto dall'art. 16, par. 3, comma 1, lett. c), lett. e) (prima parte) e lett. f), Regolamento EIP la documentazione di gara viene predisposta dalla società e i relativi contenuti sono condivisi con l'*Audit Committee*, che dovrà poi provvedere a "convalidare" la "relazione sulle conclusioni della procedura di selezione" predisposta dalla società.

1.5. L'art 15, par. 1, Regolamento EIP prevede che il revisore conservi per un periodo di 5 anni, tra l'altro, "i documenti e le informazioni [...] di cui all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5". Considerato che i documenti e le informazioni sopra menzionati riguardano aspetti relativi al processo di selezione del revisore, cosa dovrà conservare, in concreto, il revisore?

NEW

Ad avviso di Assirevi, per ottemperare alla norma in commento, il revisore sarà tenuto a conservare tutta la documentazione ricevuta dall'EIP o consegnata a quest'ultimo nell'ambito della procedura di selezione. Con riguardo ai contenuti della documentazione che l'EIP mette a disposizione del revisore nel contesto del processo di selezione si rinvia alla Q&A n. 8 del documento adottato dal CEOAB in data 16 marzo 2021 "*Appointment of statutory audit firms by public-interest entities*" ("Q&A CEOAB 16 marzo 2021").

1.6. Chi definisce la procedura di selezione del revisore di un EIP ai sensi dell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. c)?

L'art. 16, par. 3, comma 1, Regolamento EIP precisa che "*la procedura di selezione*" è "*disposta dall'ente sottoposto a revisione*" e che "*l'ente è libero di determinare la procedura di selezione*".

Detta "procedura di selezione" costituisce senza dubbio parte del sistema di controllo interno della società.

Occorre tuttavia considerare che, ai sensi dell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. e) (seconda parte) e dell'art. 16, par. 5, Regolamento EIP l'*Audit Committee* rimane "*responsabile della procedura*" ed è chiamato a "convalidare" la "relazione sulle conclusioni della procedura di selezione" predisposta dalla società.

Inoltre, in virtù di quanto previsto dall'art. 39, par. 6, lett. c) della Nuova VIII Direttiva, come recepita dall'art. 19, comma 1, lett. c), D. Lgs. 39/2010, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile "*è incaricato [...] di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna*".

Pertanto, anche se il Regolamento EIP prevede uno specifico ruolo della società nello svolgimento della gara, si ritiene che la procedura di selezione stabilita

dalla società non possa che vedere il coinvolgimento dell'*Audit Committee* e la sua preventiva condivisione.

Si precisa inoltre che, ad avviso di ASSIREVI, la procedura predisposta dalla società si conclude con la ricognizione delle proposte pervenute dai soggetti invitati alla selezione alla luce dei criteri definiti nei documenti di gara. Spetta poi all'*Audit Committee* l'individuazione dei revisori da raccomandare alla luce della suddetta ricognizione. In questo senso si esprime il Considerando 18 Regolamento EIP in base al quale *“per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, è opportuno che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e la revisione contabile stesso”*.

1.7. In quali ipotesi è necessario che, ai sensi dell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. d), Regolamento EIP, i documenti di gara includano gli standard di qualità cui sono tenuti a conformarsi i revisori e le società di revisione”?

L'art. 16, par. 3, comma 1, lett. d), Regolamento EIP prevede che laddove *“le autorità competenti di cui all'art. 20 richiedano ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di conformarsi a taluni standard di qualità”*, tali standard siano inclusi nei documenti di gara.

Tale previsione sembra orientata a disciplinare la casistica di Stati Membri nei quali le autorità competenti hanno ritenuto di fornire indicazioni in ordine agli *standard* di qualità diverse da quelle provenienti dai Principi di Revisione Internazionali.

In Italia, a seguito della determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 i revisori legali e le società di revisione sono tenute a conformarsi all'ISQC Italia 1.

In tale contesto, Consob, quale autorità competente della vigilanza sui revisori legali con incarichi su EIP, non ha allo stato ritenuto di indicare standard differenti in deroga o in aggiunta a quanto contenuto nell'ISQC Italia 1.

In conclusione, ASSIREVI ritiene che la disposizione in commento non trovi applicazione nell'ordinamento nazionale.

1.8. Nell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. e), Regolamento EIP, cosa si intende con l'espressione la *“relazione sulle conclusioni delle procedura di selezione [...] viene convalidata dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile”*? Cosa accade se il Comitato per il controllo interno non convalida detta relazione?

L'art. 16, par. 3, lett. e), Regolamento EIP richiede che la procedura di selezione si concluda con la predisposizione di una relazione preparata dall'ente sottoposto a *audit*. La norma prevede inoltre che tale relazione debba essere convalidata dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile. A tale riguardo, pur in assenza di specifiche indicazioni sul punto, ASSIREVI ritiene che il comitato per il controllo interno sia tenuto alla predisposizione di documentazione nella quale viene dato atto dell'adempimento dell'obbligo imposto dalla norma in esame e ne viene formalizzato il suo svolgimento. Si potrebbe, ad esempio, trattare di un verbale nel quale il comitato per il controllo interno esamina la relazione predisposta dall'ente sottoposto a revisione e provvede alla sua convalida.

Nell'ipotesi in cui il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile non provveda a formulare la convalida cui fa riferimento l'art. 16, par. 3, comma 1, lett. e), Regolamento EIP, l'Associazione ritiene che la procedura implementata dall'ente possa non essere ritenuta idonea alla selezione dei candidati.

In effetti, dall'assenza della convalida deriverebbe, secondo ASSIREVI, una mancata condivisione da parte del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile delle conclusioni alle quali è giunto l'EIP a seguito dell'espletamento dell'intera procedura di cui al paragrafo 3 dell'art. 16 Regolamento EIP, procedura di cui l'*Audit Committee* è responsabile ai sensi del secondo paragrafo della norma in questione.

1.9. Chi sono i soggetti esentati dall'applicazione della procedura di selezione di cui all'art. 16 Regolamento EIP?

I soggetti esentati dalla procedura sono gli *“enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*.

Si tratta, più in particolare:

- delle piccole e medie imprese, vale a dire delle *“società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 di EUR e fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 di EUR”* (cfr. art. 2, paragrafo 1, lett. f), Direttiva 2003/71/CE);
- delle società con ridotta capitalizzazione di mercato, vale a dire delle *“società quotate su un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 000 000 EUR, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno”* (cfr. art. 2, paragrafo 1, lett. t). Direttiva 2003/71/CE).

Per espressa previsione normativa, tali società sono esentate dal compimento della sola procedura di selezione di cui al paragrafo 3 dell'art. 16 Regolamento EIP. Nelle ipotesi in cui opera l'esonero di cui alla norma in commento, la designazione del revisore dovrà comunque essere preceduta dalla raccomandazione di cui al paragrafo 2 dell'art. 16 Regolamento EIP e dalla proposta di cui al paragrafo 5 dell'art. 16 Regolamento EIP.

Ad avviso di ASSIREVI, l'esonero in esame può essere derogato da una diversa scelta dell'EIP, il quale, per ragioni di opportunità o contingenze concrete, potrà decidere volontariamente di implementare la procedura di selezione richiamata al paragrafo 3.

Sotto un diverso profilo, per quanto concerne i requisiti di esenzione, il dato letterale dell'art. 16, par. 4, Regolamento EIP potrebbe indurre a far ritenere che la previsione di applichi solo nel caso in cui siano soddisfatti entrambi i criteri ivi previsti. La norma, infatti, facendo riferimento a *“enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”* utilizza la congiunzione *“e”* e non *“o”*.

Seguendo tale interpretazione letterale, tuttavia, si dovrebbe concludere che possano beneficiare di detta esenzione solo le società quotate. Nessun altro EIP, in effetti, potrebbe presentare, neppure ipoteticamente, i requisiti di ridotta capitalizzazione di cui all'art. 2, par. 1, lett. t), Direttiva 2003/71/CE.

Un simile approccio, che implicherebbe comunque una disparità di trattamento tra diversi soggetti appartenenti all'unica categoria degli EIP, non trova riscontro in nessuna disposizione del Regolamento EIP e non sembra, a nostro avviso, in linea con le intenzioni del legislatore comunitario.

Riteniamo pertanto che l'art. 16, par. 4, Regolamento EIP debba essere interpretato nel senso che possono essere esentati dall'applicazione della procedura di selezione gli EIP non quotati che rientrano nella definizione di "piccole e medie imprese" di cui all'art. 2, par. 1, lett. f), Direttiva 2003/71/CE.

Per quanto concerne, invece, le società quotate l'esenzione dovrebbe ritenersi operante qualora siano soddisfatti contemporaneamente il requisito dimensionale previsto dalla lett. f) e quello di ridotta capitalizzazione previsto dalla lettera t).

1.10. Ai sensi dell'art. 16, par. 5, Regolamento EIP, chi è il soggetto che formula la proposta all'assemblea? È possibile che la proposta all'Assemblea generale degli azionisti si discosti dalla preferenza espressa dal Comitato per il controllo interno?

La disposizione in questione si è modificata nel corso dell'iter di approvazione parlamentare europeo.

Il testo originariamente proposto dalla Commissione prevedeva quanto segue:

"Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile presenta una raccomandazione all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione per la designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile. [...]"

La proposta dell'organo di amministrazione o di controllo all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione volta alla designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile contiene la raccomandazione fatta dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile."

La formulazione della disposizione approvata dal Parlamento Europeo ha perso la specificazione di chi siano i soggetti che formulano la proposta all'Assemblea.

Al riguardo, occorre comunque ricordare che nel nostro contesto nazionale la proposta all'Assemblea per la nomina del revisore deve essere formulata ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 dal Collegio Sindacale, in cui si identifica anche il comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'art. 19 D. Lgs. 39/2010.

Sotto diverso profilo, va considerato che, in linea più generale, nel nostro ordinamento spetta al Consiglio di Amministrazione la competenza di convocare l'Assemblea e di fissarne l'ordine del giorno, nonché, per le società quotate, di redigere la relazione sulle materie da trattare in assemblea ai sensi dell'art. 125-ter TUIF.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la responsabilità di formulare la proposta per la nomina del revisore sia del Collegio Sindacale/*Audit Committee* e che l'organo amministrativo abbia il mero compito di veicolare formalmente detta proposta ai soci chiamati ad assumere la delibera di conferimento dell'incarico.

Con riferimento poi al secondo quesito, si ritiene che la previsione dell'art. 16, par. 5, Regolamento EIP, che consente a chi formula la proposta in Assemblea di discostarsi dalla preferenza espressa dal Comitato per il controllo interno, non sia applicabile nel nostro ordinamento.

In effetti, la seconda parte del par. 5 precisa che tale fattispecie “*non si applica qualora le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile siano svolte dall'organo amministrativo o di controllo*”, circostanza che, come già ricordato, caratterizza il nostro sistema in cui è prevista la sovrapposizione tra Collegio Sindacale e comitato per il controllo interno.

Del resto, anche sotto un profilo sostanziale, sarebbe peculiare che il Legislatore, dopo aver scelto di rafforzare il ruolo del Collegio Sindacale/*Audit Committee* ai fini della nomina del revisore con l'obiettivo di assicurarne l'indipendenza dall'organo di gestione, consentisse poi a quest'ultimo di sovvertire le scelte assunte dall'organo di controllo all'esito dell'articolato iter di selezione.

In conclusione, ad avviso di ASSIREVI, alla luce delle peculiarità dell'ordinamento italiano e tenuto conto dell'obiettivo di preservare l'indipendenza del revisore e la qualità dell'*audit*, non è possibile che l'organo di gestione, nel veicolare all'Assemblea la proposta del Comitato per il controllo interno e la revisione legale, formuli una propria diversa proposta che si discosti dalla raccomandazione e dalla preferenza espresse dal Comitato stesso. Viceversa, non si ritiene che sussistano impedimenti all'espressione di osservazioni da parte del Consiglio di Amministrazione sulla proposta formulata dal Comitato per il controllo interno e la revisione legale.

Per completezza, si segnala che secondo il Considerando 18 del Regolamento EIP “*è opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da concedere una reale facoltà di scelta*”. Anche alla luce di tale precisazione, si ritiene dunque che l'assemblea sia sempre libera di conferire l'incarico non al revisore su cui l'*Audit Committee* ha espresso la propria preferenza ma all'altro soggetto raccomandato dall'organo di controllo.

1.11. In caso di acquisizione dello status di EIP nel corso dell'esercizio, da quando trova applicazione l'obbligo di instaurare un tender process ai sensi dell'art. 16 Regolamento EIP?

NEW

Come chiarito anche nella Q&A 4.9.1 *infra*, nel caso di *listing* la società assume lo status di EIP a partire dalla data di efficacia dell'ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari indicata nella delibera della società di gestione del mercato (ad esempio, Borsa Italiana S.p.A.).

Prima di tale data, le società non sono tenute ad implementare la procedura di conferimento dell'incarico di revisione legale prevista dall'art. 16 Regolamento EIP.

Tali società, in effetti, non avendo completato il procedimento di quotazione, non appartengono ancora alla categoria degli EIP. A tale riguardo, pare utile ricordare che, a seguito della recente modifica del D. Lgs. 39/2010, sono state eliminate dall'elenco degli EIP le "società che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea" e tali società non sono state neppure inserite nella nuova categoria degli ESRI.

Ulteriore circostanza dalla quale si potrebbero trarre spunti a fondamento della posizione appena espressa è l'assenza nelle società c.d. quotande del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. A tale riguardo, si ricorda che il comitato per il controllo interno, oltre ad essere "*il responsabile della procedura di selezione*" del revisore (cfr. art. 16, par. 3, Regolamento EIP), è uno dei propulsori dell'*iter* di assegnazione del nuovo incarico di revisione attraverso la formulazione della raccomandazione di cui al par. 2 dell'art. 16 del Regolamento EIP all'esito di un processo specificatamente disciplinato.

Alla luce delle considerazioni svolte, ad avviso di Assirevi, l'obbligo di instaurare un *tender process* ai sensi dell'art. 16 Regolamento EIP troverebbe applicazione a partire dalla data di efficacia dell'ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari indicata nella delibera della società di gestione del mercato, fermo restando che il periodo di durata novennale dell'incarico va calcolato a partire dalla data di inizio dell'esercizio in cui la società ha acquisito lo *status* di EIP (cfr. Q&A 4.9.2. *infra*).

Al riguardo, nella Q&A CEOAB 16 marzo 2021 n. 1a), il CEOAB ha previsto che "*if a entity becomes a PIE after having already appointed an auditor, a selection procedure based on art. 16 AR shall be conducted as soon as possible consistent with national legislation. The procedure shall be conducted regardless of whether it will result the initial appointment of an auditor or the reappointment of the incumbent auditor*". L'indicazione del CEOAB pare dunque confermare che la procedura dell'art. 16 non può essere esperita prima del cambio di *status*, ma solo dopo che una società è divenuta EIP e che l'incarico di revisione può essere conferito anche al revisore legale in carica prima del passaggio nella categoria degli EIP.

Con riferimento poi all'indicazione di procedere con l'effettuazione di una procedura di gara "*as soon as possible consistent with national legislation*", occorre effettuare alcune precisazioni.

In applicazione del *framework* normativo e regolamentare italiano, le società conferiscono prima dell'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati un incarico di revisione conforme alla disciplina ex art. 17 del D. Lgs. 39/2010, e quindi di durata novennale, condizionato all'ammissione alla quotazione. Tale conferimento si rende necessario nella fase di ammissione alla quotazione in quanto, dalla lettura congiunta degli artt. 16 e 17 D. Lgs. 39/2010, le società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione devono avere un incarico di revisione legale di durata novennale al momento dell'assunzione di detto requisito. Tale tempistica di conferimento si rende necessaria, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. 39/2010, secondo cui il Collegio Sindacale non può svolgere la revisione legale del bilancio degli EIP, delle loro società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo.

Alla luce di quanto sopra, nel sistema giuridico italiano, gli EIP devono pervenire al primo giorno di ammissione alla quotazione con un revisore già nominato in linea con i requisiti richiesti dall'acquisita natura di EIP, e quindi per un novennio.

L'indicazione contenuta nella richiamata Q&A CEOAB 16 marzo 2021 n. 1a) di effettuare una procedura di selezione *ex art. 16 Reg. EIP "as soon as possible"* risulta dunque, di fatto, applicabile nell'ordinamento italiano in maniera "*consistent with national legislation*" soltanto alla scadenza del primo novennio successivo all'ammissione alla quotazione dell'entità.

Nel contesto sopra descritto, rimane in ogni caso auspicabile che il Collegio Sindacale, chiamato a formulare ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio efficace dal cambio di *status* della società, consideri adeguatamente i profili inerenti l'acquisenda natura di EIP della società, ad esempio, con riguardo agli aspetti di indipendenza del revisore, alla sua esperienza ed organizzazione.

1.12. Da quando si applica la procedura di selezione dei revisori prevista dall'art. 16, par. 3, Regolamento EIP?

La procedura di selezione prevista dall'art. 16, par. 3, Regolamento EIP si applica ai conferimenti di incarichi deliberati dall'Assemblea successivamente al 17 giugno 2016 e relativi a bilanci che iniziano successivamente al 17 giugno 2016.

A titolo esemplificativo: (i) sono coperti dalla suddetta norma gli incarichi deliberati dall'Assemblea successivamente al 17 giugno 2016 e relativi a novenni che hanno inizio il 1° luglio 2016; e (ii) non sono coperti dalla suddetta norma gli incarichi relativi a novenni che hanno inizio nel 2017 conferiti in via anticipata prima del 17 giugno 2016.

2. DURATA DEGLI INCARICHI DI REVISIONE LEGALE

Enti di Interesse Pubblico

2.1. Da quando si applicano ai responsabili della revisione e alla società di revisione i periodi di *cooling-off* previsti, rispettivamente, dall'art. 17, par 7 e par. 3, Regolamento EIP, nonché dall'art. 17, comma 4 e comma 1, D. Lgs. 39/2010?

Seguendo le disposizioni del Regolamento EIP, si dovrebbe ritenere che le nuove durate dei *cooling off* trovino applicazione dal 17 giugno 2016.

Diversamente, ai sensi dell'art. 27, comma 9, D. Lgs. 135/2016 le disposizioni dell'art. 17 D. Lgs. 39/2010 non trovano applicazione "*con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore*" del decreto, vale a dire si applicano dagli esercizi successivi a quelli in corso al 5 agosto 2016.

Occorre tuttavia definire a quali situazioni si applicano le nuove regole.

Secondo quanto affermato dalla Commissione europea nelle Q&A EC² 31 maggio 2016 alla Q&A n. 6 *“The new rules have extended the existing cooling-off period for key audit partners, which currently lasts two years. The new three-year requirement will apply to cooling-off periods starting on and after 17 June 2016”*.

Conseguentemente, secondo l'interpretazione della Commissione Europea la nuova durata del *cooling off* del responsabile dell'incarico si applica ai periodi di *cooling off* che iniziano dopo il 17 giugno 2016.

Pertanto, nell'ipotesi in cui un responsabile della revisione abbia in corso un periodo di *cooling off* iniziato prima del 17 giugno 2016, continuerà a trovare applicazione la durata biennale.

Tale impostazione non coincide pienamente con la normativa transitoria contenuta nel D. Lgs. 135/2016. Sul punto, l'Associazione ritiene di seguire l'interpretazione fornita dalla Commissione Europea.

Analogo approccio vale anche con riguardo al *cooling off* delle società di revisione.

Pertanto, ad avviso di ASSIREVI il nuovo termine quadriennale si applicherà ai *cooling off* delle *audit firm* che iniziano a partire dal 17 giugno 2016. Per i *cooling off* in corso a tale data, continua a valere il termine triennale.

2.2. Ai sensi dell'art. 17, par. 7, Regolamento EIP, “la partecipazione dei responsabili della revisione alla revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione cessa entro sette anni dalla data della loro nomina. Essi non partecipano nuovamente alla revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione prima dello scadere dei tre anni successivi a tale cessazione”. Come deve essere interpretata la locuzione “entro sette anni” (nella versione inglese “not later than”)? In altri termini, qualora il responsabile della revisione legale dovesse cessare dal proprio incarico, ad esempio, dopo il terzo anno, sarebbe comunque tenuto a rispettare l'obbligo di *cooling off* triennale previsto dalla stessa norma? In tale ipotesi, potrebbe il responsabile dell'*audit* riprendere il proprio incarico a distanza di un anno (quinto anno dell'incarico) e restare in carica per altri quattro anni sino a raggiungere, cumulativamente, i sette anni indicati dalla norma? Come applico l'obbligo di *cooling off* in relazione agli incarichi sulle controllate? In altri termini, come calcolo il periodo di *cooling off* nel caso in cui dopo il primo anno di incarico in veste di *key audit partner* di una controllata significativa, tale controllata muti il proprio status in controllata non significativa?

NEW

Ad avviso dell'Associazione, con la locuzione “entro sette anni” contenuta nella norma in commento si intende che la carica di responsabile chiave dell'incarico cessa superati cumulativamente sette anni. Il conteggio cumulativo dei “sette anni” tiene conto degli anni ricoperti come responsabile dell'incarico prima e dopo un'interruzione che duri meno del periodo triennale indicato dal *cooling-off*.

Tale interpretazione risulta avvalorata dall'impostazione del *Code of Ethics* (2018) secondo cui *“in respect of an audit of a public interest entity, an individual shall not act in any of the following roles, or a combination of such roles, for a period of*

² Q&A EC: le risposte formulate dalla Directorate General Internal Market and Services della Commissione Europea datate 3 settembre 2014, 1 febbraio 2016 e 31 maggio 2016.

more than seven cumulative years (the “time-on” period):

- (a) The engagement partner;*
- (b) The individual appointed as responsible for the engagement quality control review; or*
- (c) Any other key audit partner role.*

After the time-on period, the individual shall serve a “cooling-off” period” (cfr. par. R540.5).

Il Code of Ethics aggiunge poi che *“In calculating the time-on period, the count of years shall not be restarted unless the individual ceases to act in any one of the roles in paragraph R540.5(a) to (c) for a minimum period. This minimum period is a consecutive period equal to at least the cooling-off period determined in accordance with paragraphs R540.11 to R540.13 as applicable to the role in which the individual served in the year immediately before ceasing such involvement”* [5 anni per l'engagement partner, 3 anni per l'EQCR e 2 anni per gli altri key audit partners, n.d.r.] (cfr. R540.6).

Sempre il Code of Ethics precisa che *“an individual who served as engagement partner for four years followed by three years off [il cooling-off per l'engagement partner è di 5 anni, n.d.r.] can only act thereafter as a key audit partner on the same audit engagement for three further years (making a total of seven cumulative years)”* (cfr. 540.6 A1).

Anche il documento dello IESBA *“Long association of personnel with an audit client”* (maggio 2019) (“Q&A IESBA maggio 2019”) sembra esprimersi nei medesimi termini: *“the maximum 7-year time-on period is calculated on a cumulative basis and need not be consecutive”* (Q&A IESBA maggio 2019 n. 1). Nel citato documento si legge anche che: *“in calculating the time-on period, the count of years may be restarted if the break in service is equal to at least the cooling-off period [...]. Breaks in service that are shorter than the required cooling-off period do not contribute to the consecutive cooling-off period”* (Q&A IESBA maggio 2019 n.7).

L'approccio sopra illustrato sembrerebbe, peraltro, anche maggiormente in linea con la previsione dell'art. 17, comma 4, D. Lgs. 39/2010 secondo cui *“l'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali”*.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quindi, qualora il responsabile della revisione legale dovesse cessare dal proprio incarico, ad esempio, dopo il terzo anno, non sarebbe tenuto a rispettare l'obbligo di *cooling-off* triennale previsto dalla normativa. In tale ipotesi, il responsabile dell'*audit* potrebbe riprendere il proprio incarico a distanza di un anno (quinto anno dell'incarico) e restare in carica per altri quattro anni sino a raggiungere, cumulativamente, i sette anni indicati dalla norma.

Ciò premesso in termini generali, vi sono plurime situazioni in cui potrebbe venire in rilievo l'applicazione del meccanismo sopra descritto.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui dopo il primo anno di incarico in veste di *key audit partner* di una controllata significativa, tale controllata muti il proprio status in controllata non significativa. In tal caso, per il *key audit partner* non scatterebbe l'obbligo di *cooling-off*. In altri termini, al fine di determinare l'insorgenza dell'obbligo di *cooling-off* andrebbero tenuti in considerazione i soli

anni in cui la controllata era qualificabile come significativa. Conseguentemente, qualora, per ipotesi, a distanza di due anni (al quarto anno dell'incarico) la controllata tornasse ad essere significativa, il *key audit partner* potrebbe restare in carica, a partire da tale quarto anno, per altri sei anni, sino a raggiungere, cumulativamente, i sette anni indicati dalla norma.

Ed ancora, qualora il *key audit partner* dovesse temporaneamente cessare dopo il terzo anno di incarico per problemi personali (per esempio, a causa di una malattia), nei suoi confronti non troverebbe applicazione l'obbligo di *cooling-off*. Qualora, venuta meno la causa che gli aveva impedito la prosecuzione dell'incarico, il *key audit partner* volesse riprendere il proprio incarico, per ipotesi, a distanza di un anno (quinto anno dell'incarico), egli potrebbe restare in carica per altri quattro anni sino a raggiungere, cumulativamente, i sette anni.

Si veda, a tal proposito, la Q&A IESBA maggio 2019 n. 7 ove si legge che: *“For example, if a key audit partner for the audit of a public interest entity has completed five years in the role and is off the engagement for one year due to a medical leave, the one year off does not count towards cooling off and the year the individual was not on the engagement team also does not count towards the cumulative time-on period. He or she could therefore return to the engagement as a key audit partner for a further two years (completing a total of seven cumulative years of service) before being required to serve the cooling-off period associated with his or her role on the engagement”*.

2.3. Quali sono i soggetti coperti dall'ambito di applicazione dell'obbligo di *cooling off* di cui all'art. 17, par. 7 Regolamento EIP? L'art. 1, comma 1, lett. i-bis del D. Lgs. 39/2010 sembrerebbe escludere dalla definizione di “*responsabile chiave della revisione*” sia l'Engagement Quality Control Reviewer, sia eventuali altri partner coinvolti nella revisione del bilancio ma che non firmano la relazione. È corretto?

NEW

Ai fini dell'interpretazione della previsione in esame, occorre ricordare la peculiarità della traduzione italiana della voce inglese “*key audit partner*” contenuta nella Direttiva 2014/56/UE. Il testo inglese risulta il seguente:

“(a) the statutory auditor(s) designated by an audit firm for a particular audit engagement as being primarily responsible for carrying out the statutory audit on behalf of the audit firm; or

(b) in the case of a group audit, at least the statutory auditor(s) designated by an audit firm as being primarily responsible for carrying out the statutory audit at the level of the group and the statutory auditor(s) designated as being primarily responsible at the level of material subsidiaries; or

(c) the statutory auditor(s) who sign(s) the audit report”.

La versione italiana della Direttiva 2014/56/UE traduce l'espressione “*key audit partners*” con la locuzione, di minor efficacia, “*responsabile/responsabili*” e provvede poi a qualificare tali soggetti come segue:

“a) il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile, per un determinato incarico di revisione contabile, come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale dei conti per conto dell'impresa di revisione contabile; o

b) nel caso della revisione dei conti di un gruppo, quanto meno il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile come i responsabili

dell'esecuzione della revisione legale dei conti a livello del gruppo, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative; o

c) il revisore o i revisori legali che firmano la relazione di revisione”.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'obbligo di *cooling-off* di cui all'art. 17, par. 7, Regolamento EIP trovi applicazione nei confronti dei soggetti che rientrano nella definizione di “*responsabile chiave della revisione*” di cui all'art. 1, co. 1, lett. i-bis) D. Lgs. 39/2010.

Dall'esame della disposizione da ultimo citata emerge come la definizione in questione ricomprenda più precisamente, il responsabile dell'incarico dell'EIP, nonché i responsabili degli incarichi relativi alle controllate significative dell'EIP. Non sono viceversa compresi l'Engagement Quality Control Reviewer ed eventuali altri *partner* coinvolti nella revisione del bilancio ma che non firmano la relazione di revisione.

2.4. Una SPV, di solito costituita sotto forma di S.r.l., che emette titoli mobiliari (*notes*) quotati su un mercato regolamentato ricade sotto la definizione di EIP? Se così fosse, contestualmente all'emissione dei *notes* (e quindi alla quotazione) la SPV dovrebbe nominare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile? L'assenza della nomina del comitato in questa situazione è da considerarsi una violazione della normativa, che quindi va segnalata alle Autorità (Consob) come una irregolarità, secondo quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente? Se la SPV (considerata EIP) rimborsa i *notes*, l'incarico novennale conferito ad una società di revisione può essere “*trasformato*” in 2409 e ss. cod. civ.? Nel caso in cui durante la vigenza del 2409 la SPV emettesse nuovi *notes*, è possibile conferire a quel revisore in carica un altro incarico novennale sulla base del mutato *status* in EIP (o si incorre nell'applicazione dell'art. 17 comma 1 del d lgs 39/2010 sul *cooling off*)?

Il D. Lgs. 39/2010 definisce come EIP:

“a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private”.

Ad avviso dell'Associazione, una SPV, costituita sotto forma di S.r.l., che emette titoli mobiliari quotati su un mercato regolamentato italiano o europeo ricade sotto la definizione di EIP.

Di conseguenza, la SPV, una volta ottenuta la quotazione dei titoli mobiliari emessi, è tenuta a rispettare le regole previste per gli EIP. In particolare, dovrà nominare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e indire la procedura di selezione per l'individuazione del revisore a cui conferire l'incarico ai sensi dell'art. 16 Regolamento EIP.

Una volta acquisito lo status di EIP, si ritiene pertanto che la mancata nomina da parte della SPV del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, D. Lgs. 39/2010 costituisca irregolarità oggetto di segnalazione all'Autorità.

Qualora la SPV, considerata EIP, dovesse rimborsare i *notes*, il suo stato muterebbe in non EIP e l'incarico tornerebbe ad essere disciplinato ai sensi del codice civile.

Durante la vigenza dello status di non EIP, non si applica il periodo di *cooling-off* previsto dal primo comma dell'art. 17 D. Lgs. 39/2010; di conseguenza, qualora la SPV ottenesse nuovamente la quotazione dei *notes* (tornando ad assumere lo status di EIP), al revisore in carica della SPV potrebbe essere conferito un nuovo incarico novennale.

3. INDIPENDENZA DEI REVISORI LEGALI

Enti di Interesse Pubblico

3.1. Fees & Cap

3.1.1. Ai sensi dell'art. 4, par. 2, Regolamento EIP, i corrispettivi per i servizi non di revisione consentiti, forniti all'EIP, alla sua impresa madre o a imprese da esso controllate, non possono superare il 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per l'attività di revisione. Da quando trova applicazione la previsione sopra richiamata?

Dalla lettura del Regolamento EIP non emergono disposizioni transitorie specifiche relative alla data di applicabilità dell'art. 4 in commento. È quindi ragionevole ritenere che si debba fare riferimento alla previsione generale di cui all'art. 44 Regolamento EIP secondo la quale la nuova normativa comunitaria in materia di EIP "si applica a decorrere dal 17 giugno 2016".

Al riguardo si ricorda che le Q&A- *Implementation of the New Statutory Audit Framework* pubblicate dalla Commissione Europea in data 3 settembre 2014 ("Q&A EC 3 settembre 2014") hanno precisato quanto segue: "*Which will be the first relevant financial year once the new EU regulatory framework applies?*

The new requirements will apply to the first financial year starting after the date of application of the new EU regulatory framework. For instance, as the new EU regulatory framework will be applicable on 17 June 2016 and that the financial year of a PIE ends on 30 June 2016, the first audit report to be produced under the new EU regulatory framework would cover the financial year ending on 30 June 2017".

Ad avviso di ASSIREVI, in tale contesto e nell'ottica di scongiurare effetti retroattivi o, comunque, retrospettivi delle previsioni del Regolamento EIP, il primo esercizio rilevante ai fini dell'applicazione del *cap* di cui all'art. 4, par. 2, Regolamento EIP sembrerebbe essere l'esercizio la cui data d'inizio sia successiva alla data di entrata in vigore del Regolamento EIP, vale a dire successiva al 17 giugno 2016. In altri termini, nel caso in cui l'esercizio sociale di un EIP inizi il 1° gennaio 2017, il periodo rilevante ai fini del calcolo del *cap* di cui all'art. 4, par. 2,

Regolamento EIP sarà costituito dal triennio 2017-2019 e, quindi, il calcolo del *fee cap* si effettuerà nel 2020.

Tale interpretazione è stata sostenuta anche da altri interlocutori a livello europeo. Si veda sul punto il *Briefing Paper* della *Fédération des Experts comptables Européens* del Giugno 2014 – “*Provision of non-audit-services to public interest entity statutory audit clients: a need for clarification and consistency*”) ove si afferma che “*There has been considerable discussion regarding the financial year in which the cap on NAS will first come into effect. If it is assumed that a PIE has a year end of 31 December 2016, then the logical conclusion would be that this would be in the year to 31 December 2020. This would be based on the premise that the legislation should not be applied retrospectively and therefore, the three consecutive years would comprise the December year ends in 2017, 2018, and 2019. This logic excludes the year to 31 December 2016 on the basis that the legislation will not have been in-effect for a full financial year as at that date*”.

Si riporta qui di seguito un esempio per il calcolo del *cap* in esame:

- EIP il cui esercizio sociale inizia il 1° gennaio 2017;
- triennio di riferimento per il calcolo del *cap*: 2017-2019;
- corrispettivi per la revisione: Euro 100 per il 2017, Euro 120 per il 2018 e Euro 170 per il 2019;
- calcolo del *cap* nel 2020: $[(100+120+170)/3]*70/100= 91$ Euro.

Alla luce dell'esempio sopra riportato, nel 2020 i corrispettivi che potranno essere versati al revisore legale per servizi diversi dall'*audit* da parte dell'EIP il cui bilancio è sottoposto a revisione e dalle entità appartenenti al suo gruppo non potrà superare la soglia di 91 Euro.

Tale lettura trova conforto anche nelle Q&A EC 3 settembre 2014 nelle quali, alla domanda “*At which level should the fees be calculated*”, si legge “*So, for instances, if audit fees in year 1 are 200€, audit fees in year 2 are 220€ and audit fees in year 3 are 140€, then the average on the 3-year basis would be 180€. 70% of this amount is 126€, which means that in the fourth year the statutory auditor/audit firm would not be able to charge more than 126€ for the non-audit services*”.

3.1.2. Nel caso di gruppi i corrispettivi per la revisione dei *reporting package* di consolidamento delle controllate estere possono essere inclusi nel denominatore?

Ad avviso di ASSIREVI, i corrispettivi per la revisione dei cd. *reporting package* devono essere ricompresi, ai fini del calcolo del *cap* di cui all'art. 4 Regolamento EIP, tra i “*corrispettivi versati [...] per la revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione*”.

In effetti, la revisione dei cd. *reporting package* rientra tra le attività di *audit* e come tale deve essere inclusa nel denominatore del rapporto cui fa riferimento la norma in esame. Si veda in proposito la Q&A ECG febbraio 2018 n. 8.1. ove si legge “*in order to determine the amount of 'statutory audit fees', these have to be assessed in a group context (i.e., the statutory audit fees paid by the audited PIE aggregated with the statutory audit fees of any parent entities and/or controlled undertakings either inside or outside of the EU)*”.

Sull'inclusione della attività di *audit del reporting package* nella revisione legale del bilancio consolidato si veda anche la Circolare Assonime n. 28 del 22 dicembre 2016 pagg. 10 e 23.

Sul punto si è espresso anche il Committee of European Oversight Bodies (CEAOB) nel documento *"Monitoring the fee cap of non-audit services"* del 21 Settembre 2018 dove è precisato che *"if the reporting packages prepared by the statutory auditor or the audit firm of the PIE are either due for the audit of the consolidated financial statements of an audited parent undertaking located in the EU and/or are used also in the context of the statutory audit of the entity, fees should be regarded as statutory audit fees. In all other cases, they would be considered as NAS."* (cfr. pag. 4)

3.1.3. Come deve essere calcolato il cap del 70% nei gruppi ai quali appartengono più EIP, quali, ad esempio, i gruppi bancari? È necessario calcolare il cap per ogni singolo EIP?

Dal tenore letterale dell'art. 4, paragrafo 1 Regolamento EIP emerge che tale norma si rivolge ad ogni singolo EIP anche quando quest'ultimo appartiene ad un gruppo nel quale sono ricompresi altri EIP. In altri termini, secondo l'Associazione, il cap del 70% deve essere calcolato da ogni EIP anche nell'ipotesi in cui esso faccia parte di un gruppo all'interno del quale sia ricompreso un altro diverso EIP.

Tale interpretazione è stata sostenuta anche da Assonime nella Circolare n. 28 del 22 dicembre 2016. L'associazione di categoria delle società per azioni ha infatti sostenuto che la regola imposta dall'art. 4, paragrafo 2, Regolamento EIP *"debba essere rispettata per ogni singolo EIP anche quando rientrante in un gruppo più vasto che presenta un altro EIP a monte. Ogni EIP dovrà quindi effettuare un'autonoma analisi volta a definire il rispetto del tetto del 70%"* (cfr. pag. 27).

3.1.4. Come si calcola il limite del 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi di cui all'art. 4, paragrafo 2, Regolamento EIP?

NEW

A giudizio di ASSIREVI, il rispetto della restrizione prevista dall'art. 4, paragrafo 2, Regolamento EIP andrebbe verificato tenendo in considerazione l'EIP sottoposto ad *audit* e le entità del gruppo al quale il medesimo EIP appartiene, ovverosia le sue controllanti e controllate.

Tale lettura della norma risulta coerente con quanto affermato dalla Commissione Europea nelle Q&A EC 3 settembre 2014, ove si legge che *"All calculations for the cap shall be done at group level – i.e. they need to take into account not only the audited entity but also, where applicable, its parent undertaking, its controlled undertakings and the consolidated financial statements of that group of undertakings"*.

In relazione all'identificazione dei corrispettivi di revisione rilevanti ai fini del calcolo del denominatore del cap in esame, ASSIREVI ritiene che in tale categoria debbano essere ricompresi unicamente i corrispettivi per lo svolgimento dell'attività di revisione legale, così come definita dallo stesso art. 2, paragrafo 1, n. 1), Direttiva 2006/43/CE modificata dalla Direttiva 2014/56/UE (di seguito la "Nuova VIII Direttiva").

La Nuova VIII Direttiva, le cui definizioni sono applicabili anche al Regolamento EIP, all'art. 2, paragrafo 1, n. 1, qualifica la revisione legale come *“la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati nella misura in cui essa sia:*

- a) prescritta dal diritto dell'Unione;*
- b) prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese;*
- c) effettuata volontariamente su richiesta delle piccole imprese che soddisfano disposizioni giuridiche nazionali equivalenti a quelle relative a una revisione dei conti di cui alla lettera b), ove la normativa nazionale definisca tali revisioni dei conti come revisioni legali dei conti”.*

Non dovrebbero, quindi, secondo l'Associazione, essere ricomprese, ad esempio, le *fees* relative ad attività di *assurance* compiuta dalla società di revisione.

Al contrario, sempre ad avviso di ASSIREVI, dovrebbero essere incluse le attività strettamente complementari alla revisione legale del bilancio quali la revisione contabile della relazione finanziaria semestrale, in quanto attività propedeutica alla stessa e comunque finalizzata al miglioramento dell'informativa del mercato, e le attività richieste ai sensi del *Sarbanes Oxley Act*. Andrebbero altresì incluse le attività funzionali all'emissione dell'attestazione richiesta al revisore dalle Autorità di Vigilanza nei casi in cui il soggetto vigilato decida di includere gli utili di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 ai sensi della normativa europea direttamente applicabile (cfr. Documento di Ricerca Assirevi n. 195 di Gennaio 2016), in quanto rappresentano una parte delle attività svolte ai fini della revisione del bilancio.

In effetti, pare ragionevole ritenere che tali attività complementari non risultino costituire una minaccia per l'indipendenza del revisore o della società di revisione incaricata della revisione del bilancio.

Nello stesso senso si è espresso anche il Committee of European Oversight Bodies (CEAOB) nel documento *“Monitoring the fee cap of non-audit services”* del 21 Settembre 2018. Con riguardo a *“audit of financial statements voluntarily carried out”* il CEOB ha chiarito che *“if the audited information and thus the audit procedures performed are used as part of the statutory audit of annual and/or consolidated financial statements of the audited parent undertaking located in the EU to fulfil a legal obligation, the fees paid for these services could be categorized as statutory audit fees”*. Con particolare riguardo alla relazione semestrale, si segnala la posizione assunta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) nel documento *“Frequently Asked Questions concerning the EU Regulation No 537/2014 (the “EU Audit Regulation”) relating to the monitoring of the fee cap of non-audit services”*, pubblicato il 9 ottobre 2018 che include nel denominatore anche i corrispettivi relativi alla revisione della relazione finanziaria semestrale, in quanto *“assurance engagement related to interim financial statements [...] may be considered as part and a kind of preliminary work for the statutory audit of annual financial statements”* (cfr. FAQ n. 11).

Inoltre, in relazione a *“NAS required by third country authorities”* il CEOB ha precisato che *“embedded audit procedures performed according to for example PCAOB standards cannot be separated from audit procedures performed for the statutory audit according to European Directive or Regulation. Even if PCAOB standards might require a higher or more extensive level of controls testing, these*

audit procedures will also be used for the audit of financial statements according to European Directive or Regulation. Therefore, if audit procedures are used at the same time for the statutory audit according to the EU framework and for the purposes of the PCAOB, the corresponding fees can be regarded as statutory audit fees” (cfr. pag. 4).

Ai fini del calcolo del numeratore, devono essere considerati solo i servizi non di revisione permessi, vale a dire diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, Regolamento EIP, forniti all'EIP sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o a imprese da esso controllate. Sono da escludere le attività prescritte dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea e affidate ad una società di revisione. Al riguardo, si veda la successiva domanda 3.1.6.

3.1.5. Con quale criterio devono essere identificati i corrispettivi relativi a servizi di revisione e quelli relativi a servizi diversi dalla revisione che devono essere utilizzati ai fini del calcolo del cap di cui all'art. 4, paragrafo 2, Regolamento EIP?

Dall'analisi delle disposizioni del Regolamento EIP non emerge con chiarezza se, ai fini del calcolo del *cap* ex art. 4, paragrafo 2, Regolamento EIP, debbano essere considerati i corrispettivi di competenza dell'esercizio di riferimento della società di revisione ovvero i soli corrispettivi effettivamente pagati dall'EIP o dalle entità appartenenti al suo stesso gruppo o, ancora, i corrispettivi iscritti dall'EIP nel proprio bilancio d'esercizio.

Ad avviso di ASSIREVI, l'identificazione dei corrispettivi rilevanti ai fini degli obblighi imposti dall'art. 4, paragrafo 2, Regolamento EIP non può essere legata al loro effettivo pagamento. Una simile interpretazione, infatti, si porrebbe in contrasto con lo spirito della norma che tende a rafforzare e a salvaguardare l'indipendenza del revisore legale.

Se è questa la *ratio* della disposizione, il criterio da adottare non può che essere basato sul concetto di competenza del corrispettivo.

In tal senso si è espressa anche Assonime, la quale ha affermato che *“il criterio in base al quale si deve calcolare la somma dei corrispettivi non dovrebbe essere quello del pagamento materiale del corrispettivo ma quello di maturazione secondo un principio di competenza economica, tenendo conto del periodo temporale in cui i servizi risultano effettivamente prestati”* (cfr. Circolare n. 28 del 22 dicembre 2016, pag. 21).

Più in particolare, poi, il dato dovrebbe essere, ad avviso di ASSIREVI, estrapolato dalle informazioni destinate ad essere rese in bilancio dall'EIP o dalle sue controllanti e controllate. Tale modalità applicativa sembra, secondo ASSIREVI, privilegiare una certa semplicità di utilizzo, anche ai fini di un suo successivo controllo.

In tal senso si esprime anche l'ECG nella Q&A ECG febbraio 2018 n. 8.1 ove si precisa che *“It is our understanding that the calculation of fees would be based on the disclosures made by the PIE in its financial statements (both for statutory audit and non-audit services) as per the statutory requirements but would be made using the elements of the relevant fees that relate to services provided by the statutory auditor/audit firm”*.

Del resto, già in applicazione dell'art. 2427, comma 16-bis, cod. civ e dell'art. 149-duodecies Regolamento Emittenti viene resa pubblicità nei bilanci delle società sottoposte a revisione dei compensi per attività di *audit* e per altri servizi di

competenza dell'esercizio in quanto tali corrispettivi rappresentano costi che devono essere iscritti in bilancio da tale società.

Per quanto concerne, invece, i servizi diversi dalla revisione che non si esauriscono in un unico esercizio ma hanno durata trasversale su più esercizi e per i quali in proposta è indicato un corrispettivo complessivo, non suddiviso temporalmente, la società fornirà in bilancio indicazione dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e tali corrispettivi saranno utilizzati ai fini del calcolo del *cap*.

Con riguardo al tema oggetto del presente quesito, il *Committee of European Oversight Bodies* (CEAOB) nel documento *"Monitoring the fee cap of non-audit services"* del 21 settembre 2018 ha fornito alcune indicazioni in due diversi passaggi che, a nostro avviso, non risultano del tutto chiari e pienamente allineati alla *ratio* della norma. Infatti, a pag. 3 del citato documento il Comitato europeo precisa che: *"Statutory audit fees to be considered for the calculation of the cap should be the ones corresponding to the audit of the financial statements paid on average during the three financial years of reference of the PIE. Regarding the NAS, reference should be made to the time of realization, irrespective of when these fees are billed or paid"*. A pagina 4, invece, in relazione alla *"primary source of information to calculate the cap"* il CEAOB indica che *"the financial records of the audit firm should be used as basis for calculation of the cap as the monitoring of the fee cap remains in first instance with the audit firm and because this monitoring does not only encompass the audited entity"*.

3.1.6. Quali sono i servizi non di revisione che possono essere esclusi dall'applicazione del *cap* (ovvero che possono essere prestati a prescindere dal valore del *cap*)?

L'art. 4, paragrafo 2, comma 2, Regolamento EIP dispone che i servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso Regolamento EIP, prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale, sono esclusi dall'applicazione dei limiti derivanti dal *cap* del 70%.

In ragione di quanto disposto dalla sopra richiamata norma non rilevano per il calcolo del limite del 70% tutti i servizi che il codice civile, il TUIF e altra disciplina nazionale o europea, anche regolamentare (proveniente dalle Autorità, fra cui BCE, CONSOB, BANKIT, IVASS, COVIP) richiede vengano svolti da una società di revisione iscritta al Registro, anche se diversa da quella incaricata dell'*audit* dell'EIP destinatario del servizio. Fra tali servizi sono ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di verifica, pareri, attestazioni, *comfort letter*, sottoscrizione di dichiarazioni. Sul punto anche il *Committee of European Oversight Bodies* (CEAOB) nel documento *"Monitoring the fee cap of non-audit services"* del 21 Settembre 2018 evidenzia che *"NAS other than those referred to in article 5(1), required by Union or national legislation shall be excluded. As a frequent example for Union legislation, the prospectus Directive provides for requirements to be fulfilled by statutory auditors and audit firms in reference to Commission Regulation N° 809/2004 as regards information contained in prospectuses. These services are excluded from the cap. [...] Therefore NAS required by national legislation of any Member State shall be excluded from the cap regardless where the service is rendered, as long as the national law is applicable to the specific statutory auditor or audited entity."* (cfr. pag. 4).

Con riguardo all'approccio adottato in altri Stati membri, si segnala che in Spagna i servizi prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale non rilevano ai fini del calcolo del *cap* anche nelle fattispecie in cui la normativa che ne richiede lo svolgimento si limiti ad attribuirli ad *“una società di revisione”*, che quindi può anche essere diversa da quella incaricata dell'*audit* dell'EIP (cfr. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Consulta Auditoria, 21 marzo 2018, pag. 5, ove si legge *“La excepción contemplada en el artículo 4.2 del RUE para excluir del cómputo del límite porcentual fijado (“quedarán excluidos los servicios ajenos a la auditoría distintos de a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, exigidos por la legislación nacional o de la Unión.”) y respecto a la cual no se contempla ninguna especificación en la LAC [Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, n.d.r.], se fundamenta en la consideración de que estos servicios están exigidos por la legislación, cualquiera que sea su naturaleza, sin que se exija expresamente que dicha legislación tenga que prever necesariamente que deba realizarse por el auditor de la entidad”*).

3.1.7. Le limitazioni connesse al *cap* si applicano anche alle altre entità aderenti alla rete del revisore?

Dall'esegesi della norma pare emergere chiaramente come, sempre ai fini della determinazione dell'ammontare sia dei corrispettivi di revisione sia dei corrispettivi per servizi *non-audit*, debbano essere ricomprese le sole *fees* percepite dalla società di revisione incaricata e non anche le *fees* corrisposte ad entità appartenenti al medesimo *network* della società di revisione che svolge l'*audit* sul bilancio.

Ad esempio, nel caso in cui la società di revisione ABC aderente al *network* Alpha svolga l'*audit* su un EIP, il *cap* del 70% trova applicazione solo con riferimento ai servizi *non-audit* resi dal revisore italiano nei confronti dell'EIP oggetto di *audit* e alle entità del suo stesso gruppo. La società di consulenza DEF GmbH e la società di revisione GHI Ltd, entrambe aderenti alla rete Alpha, potranno prestare in favore dell'EIP (o delle sue controllanti o controllate) revisionato da ABC servizi diversi dalla revisione senza che i relativi corrispettivi rientrino nel calcolo del *cap*.

Alla luce di quanto sopra esposto, pare ragionevole potersi concludere che il *cap* del 70% non trovi applicazione neanche nei confronti delle società italiane aderenti al *network* del revisore che svolge l'*audit* dell'EIP o delle sue controllanti o controllate.

Viceversa, sempre seguendo l'interpretazione di cui al presente paragrafo, qualora ABC intendesse fornire servizi non di revisione ad una società controllante o controllata dall'EIP che le ha conferito l'incarico di revisione, detti servizi sarebbero soggetti alle limitazioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, Regolamento EIP.

L'interpretazione proposta trova conforto anche nella posizione assunta dalla Commissione Europea, la quale ha esplicitamente affermato che *“the cap itself applies to a given statutory auditor/audit firm only. The fees generated by the services provided by members of the network are not relevant for the purposes of the calculation of the cap”* (cfr. Q&A EC 3 settembre 2014 – posizione richiamata anche da Assonime nella Circolare n. 28 del 22 dicembre 2016, pag. 21).

Analoghe conclusioni sono altresì contenute nel documento “*Monitoring the fee cap of non-audit services*” del 21 Settembre 2018 del Committee of European Oversight Bodies (CEAOB) dove si legge che “*The basic requirement is that the cap applies solely at the level of the statutory auditor or audit firm that audits the respective PIE and not to the whole network. If NAS are provided by affiliated entities from a same network even within the same Member State, the cap will not apply to NAS provided by these firms*” (cfr. pag. 2).

3.1.8. Il cap ha un effetto extra-territoriale?

ASSIREVI ritiene che il limite ai corrispettivi per servizi non di revisione permessi vada applicato esclusivamente alla società di revisione dell'EIP, con riferimento ai servizi di revisione e ai servizi non di revisione che la stessa società di revisione ha fornito all'EIP e alle società che lo controllano o dallo stesso controllate, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale.

In effetti, l'appartenenza o meno di una società di un gruppo di un EIP ad uno Stato Membro pare sia irrilevante ai fini del calcolo del cap del 70% previsto dall'art. 4 Regolamento EIP.

Tale interpretazione trova conforto anche nella posizione espressa dalla Commissione Europea nelle Q&A EC 3 settembre 2014, ove viene precisato che “*The geographical location of these entities [parent undertakings or controlled undertakings dell'EIP sottoposto a revisione, n.d.r.], that are part of the group, is irrelevant. Every fee generated within the group must be taken into account, as that is the only way to ensure the statutory auditor's or audit firm's independence towards the audited entity and its group*”.

3.1.9. Avuto riguardo alle regole di calcolo della media dei corrispettivi rilevanti ai fini del numeratore, cosa succede se la società di revisione ha fornito servizi diversi dalla revisione permessi solo per due anni consecutivi e non per il terzo?

Affinché possa operare il divieto stabilito dall'art. 4, paragrafo 2, Regolamento EIP, vale a dire affinché possa essere rilevato il superamento del cap del 70%, è necessario che la società di revisione fornisca all'EIP (o ad una delle società del gruppo) *non audit services* per tre esercizi consecutivi. Nell'ipotesi in cui la società di revisione non presti alcun servizio diverso dalla revisione per un esercizio, la decorrenza del triennio deve essere calcolata ripartendo dall'esercizio in cui detta società riprende a prestare *non audit services*.

Al riguardo, si veda anche la posizione espressa dalla Commissione Europea nelle Q&A EC 3 settembre 2014. La Commissione ha infatti chiarito che “*If the statutory auditor/audit firm stopped providing audit services during any of those three years, the provision will not be applicable, as in that case those services would no longer be provided to the “audited entity” e, ancora, “If the statutory auditor/audit firm interrupts for at least one year the provision of non-audit services, than the provision will not be applicable either, as those services need to be provided for at least three consecutive years to fall under the scope of the Article*”.

In proposito, nel documento “*Monitoring the fee cap of non-audit services*” del 21 Settembre 2018 il Committee of European Oversight Bodies (CEAOB) ha precisato che “*The Regulation establishes that when a statutory auditor or an audit firm has been providing NAS to the audited PIE for an uninterrupted period of three or more consecutive financial years, the total fees for such services in the fourth year shall be limited to the cap. It should be understood by an uninterrupted period of*

three years that both audit services and NAS services must have been provided by the same statutory auditor or audit firm for at least three consecutive years. If this condition is not met, the cap provision will not be applicable". (cfr. pag. 3).

Per chiarire quanto sopra precisato, si riporta il seguente esempio.

La società di revisione Alfa fornisce all'EIP *non audit services* nel 2017 e nel 2018; nel corso dell'esercizio 2019 non presta alcun servizio diverso dalla revisione. Nel 2020 non potrà essere rilevato il superamento del *cap* del 70%, mancando il presupposto dei tre esercizi consecutivi. Di conseguenza, i corrispettivi per *non audit services* del 2017 e del 2018 non avranno più alcuna rilevanza ai fini del calcolo del *cap*. Qualora, poi, la società di revisione Alfa dovesse prestare *non audit services* nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022, la decorrenza del triennio sarà calcolata ripartendo dal 2020 e il superamento del *cap* sarà quindi valutato nel 2023.

Del resto, come emerge dalla Q&A ECG febbraio 2018 n. 8.10 *"Any full-year 'break' in the consecutive nature of the permitted NAS will result in the clock resetting itself back to zero. As such, a further 3 consecutive years of permitted NAS without any cap could be supplied before the cap would take effect again"*.

Per quanto concerne, invece, l'irretroattività del *cap*, il Committee of European Oversight Bodies (CEAOB) ha precisato che *"if the first financial year starts on or after 17 June 2016, for example where a PIE has a 31 December year end, the cap would first apply to the financial year commencing on 1st January 2020"* e più in generale che *"if an entity qualifies as a PIE during the course of an audit engagement, the calculation of the cap should start from that financial year the entity qualifies as a PIE"* (pag. 3).

In proposito, si riporta nel seguito anche l'approccio adottato da altri ordinamenti.

In UK, il *Regulator* ha statuito che il calcolo del *cap* *"does not apply retrospectively. the cap is based on average audit fees for the three consecutive financial periods commencing on or after 17 June 2016"* (cfr. FRC, Revised Ethical Standard 2016, giugno 2016, pag. 70, nt. 44).

In Spagna il *Regulator* ha chiarito che *"el primer ejercicio social en que resulta de aplicación el artículo 4.2 del RUE será el cuarto ejercicio que se inicie a partir del 17 de junio de 2016 (en el ejemplo planteado el ejercicio 2020), dado que los datos a tener en cuenta para determinar el porcentaje del 70% de honorarios serán los correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien a partir de la citada fecha (ejercicios 2017, 2018 y 2019 en el ejemplo)"*. (cfr. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Boicac Nº 110/2017 Consulta 2).

3.1.10. Quali corrispettivi devono essere considerati ai fini del calcolo del *cap* previsto dall'art. 4, paragrafo 3, Regolamento EIP? In altri termini, cosa si intende per "corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico" e "corrispettivi ricevuti dal revisore legale"?

L'art. 4, paragrafo 3, Regolamento EIP prevede che, qualora il totale dei corrispettivi versati, negli ultimi tre esercizi, da un EIP corrisponda a oltre il 15% del totale dei corrispettivi ricevuti dalla società di revisione legale incaricata dell'attività di *audit*, questa è tenuta a darne apposita informazione al comitato per il controllo interno al fine di discutere con quest'ultimo i rischi per la propria indipendenza e le misure adottate per mitigare tali rischi.

Ad avviso di ASSIREVI, con la disposizione in commento il Legislatore europeo intende preservare l'indipendenza della società di revisione e, più in particolare, mira ad evitare che si crei per il soggetto tenuto allo svolgimento dell'attività di *audit* un rischio di dipendenza economica dalla società che gli ha conferito l'incarico.

Così identificata la *ratio* della norma, pare ragionevole ritenere che ai fini del calcolo del *cap* del 15% debba essere considerato il fatturato totale della società di revisione (derivante da attività di *audit* e da attività diverse dalla revisione). Tale dato numerico dovrà essere rapportato al fatturato della società di revisione nei confronti di un singolo ente di interesse pubblico per servizi di revisione e per servizi diversi da quest'ultimo.

3.1.11. Ai fini del calcolo del *cap* del 15% devono essere considerati anche i corrispettivi percepiti dalla rete cui appartiene la società di revisione dell'EIP?

Anche ai fini del calcolo del *cap* del 15%, debbono essere considerati i soli corrispettivi percepiti dal soggetto incaricato della revisione legale e non anche i compensi ricevuti da altri soggetti appartenenti al *network* di quest'ultimo. In effetti, la norma in esame non considera nel proprio ambito di applicazione le società o altre entità che fanno parte della rete del revisore dell'EIP.

3.1.12. Ai fini del calcolo del *cap* del 15% devono essere considerati i soli compensi corrisposti dall'EIP o devono essere considerati anche quelli corrisposti dalla società controllante l'EIP e dalle sue controllate?

Dalla lettura della norma emerge come ai fini del calcolo del *cap* del 15% si debbano tenere in considerazione i compensi versati alla società di revisione dall'EIP.

Tuttavia, considerato il riferimento normativo ai corrispettivi ricevuti "*se del caso, dal revisore del gruppo*", qualora il revisore dell'EIP sia anche il revisore del gruppo, nel calcolo del *cap* del 15% rilevano anche i corrispettivi versati a tale revisore dalle società rientranti nel perimetro del bilancio consolidato del gruppo dell'EIP.

3.1.13. Da quando trova applicazione il *cap* di cui all'art. 4, comma 3, Regolamento EIP?

A tale riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento alla precedente domanda 3.1.1.

3.2. Divieto di prestare non audit services

3.2.1. Come si applicano le previsioni contenute nell'art. 5 Regolamento EIP in materia di servizi *non audit* in caso di gruppi di EIP in cui le società controllate e controllanti hanno sede in Stati Membri differenti da quello dell'EIP?

Nel rispondere al quesito in oggetto, è opportuno ricordare, in via preliminare, che l'art. 5, par. 2, Regolamento EIP concede agli Stati Membri la facoltà di "*vietare servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 qualora ritengano che tali servizi costituiscano un rischio per l'indipendenza*".

Analogamente, l'art. 5, par. 3, Regolamento EIP dà agli Stati Membri la possibilità di "*consentire la prestazione di servizi di cui alla lett. a), punto i) e punti da iv) a vii) [n.d.r. servizi fiscali] e alla lett. f) [n.d.r. servizi di valutazione]*" nel rispetto di specifiche condizioni ivi indicate.

In ragione di tali previsioni, dunque, potrebbe verificarsi che la *black list* dei servizi *non audit* vietata possa non essere pienamente allineata nei diversi Stati Membri, a seconda che gli stessi abbiano ritenuto, o meno, di esercitare le opzioni sopra richiamate.

La circostanza appare certamente rilevante nel caso ci si trovi di fronte ad un EIP che controlla o che è controllato da società aventi sede in differenti Stati Membri.

In queste ipotesi, infatti, ci si chiede se alla società controllata o controllante si debba applicare la disciplina in tema di servizi *non audit* vigente nell'ordinamento dell'EIP o nell'ordinamento della società controllata o controllante.

Sul punto, anche alla luce di quanto previsto dalle Q&A EC 3 settembre 2014, pare ragionevole ritenere che il revisore, per determinare se possa prestare un servizio diverso dalla revisione, debba fare riferimento alla normativa dello Stato Membro in cui ha sede la società nei cui confronti il servizio *non audit* deve essere prestato (principio della *cd. local law*).

Pertanto, qualora il servizio debba essere prestato nei confronti di una società non-EIP controllata da un EIP avente sede in un diverso Stato Membro, il revisore dovrà verificare se, in base all'ordinamento in cui ha sede la società non-EIP controllata, tale servizio ricada o meno nella lista dei servizi proibiti.

In sintesi, al revisore di un EIP e al suo *network* si applicano, con riferimento alla prestazione di servizi *non audit* a favore di una controllata di tale EIP, le disposizioni dell'art. 5 Regolamento EIP come implementate a livello locale nello Stato in cui ha sede la controllata, indipendentemente dal fatto che la controllata sia essa stessa EIP e che sia sottoposta a revisione da un soggetto appartenente al *network* del revisore della controllante EIP.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, se un EIP italiano ha due controllate, una in Germania e una in Francia, a tali società controllate si applicano le proibizioni dei servizi di cui all'art. 5 Regolamento EIP come implementate rispettivamente in Germania e in Francia.

Analogamente, se un EIP tedesco ha due controllate, una in Italia e una in Francia, a tali società si applicano le proibizioni dei servizi di cui all'art. 5 Regolamento EIP come implementate rispettivamente in Italia e in Francia.

Alle medesime conclusioni si dovrebbe pervenire, secondo l'Associazione, nell'ipotesi di una controllante non-EIP con sede in uno Stato Membro differente rispetto alla sua controllata EIP. Anche in questa fattispecie, si dovrà fare riferimento alla normativa dello Stato Membro in cui ha sede la società controllante non-EIP nei cui confronti deve essere prestato il servizio *non-audit*.

Tale interpretazione permetterebbe di evitare effetti *cd. extraterritoriali* della normativa nazionale emanata in recepimento della nuova disciplina comunitaria.

Il principio della *cd. local law* rileva anche ai fini della qualifica di EIP in capo ad una società con sede in uno Stato Membro, facente parte di un gruppo la cui controllante ha sede in un diverso Stato Membro. Conseguentemente, per determinare se una società rientri o meno nella categoria degli EIP si dovrà avere a riferimento la normativa dello Stato Membro in cui la società in questione ha sede.

In tal senso si esprimono anche le Q&A ECG febbraio 2018 dove, alla domanda *"Article 5(1) stipulates that non-PIE parent and controlled undertakings of an audited PIE entity would be caught by NAS restrictions. Would this provision also apply if the PIE in the chain is 'designated by the Member State' but is not designated as a PIE in the country of the parent or subsidiary undertaking?"* si legge *"Yes. If an entity qualifies as a PIE in a Member State by virtue of that Member State having applied the option in Article 2(13)(d) of the Directive, then the prohibitions on non-audit services will apply to that entity (because it is a PIE) as well as any parents or controlled undertakings in the EU, even if they are not PIEs"*.

3.2.2. Da quando trova applicazione l'obbligo di cui all'art. 5, par. 4, comma 1, Regolamento EIP, ai sensi del quale i servizi *non audit* consentiti possono essere svolti "previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile susseguente ad adeguata valutazione dei rischi potenziali"?

L'approvazione dei servizi consentiti da parte dell'*Audit Committee* è obbligatoria dal momento in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 Regolamento EIP, vale a dire dal primo esercizio che inizia dopo la data di entrata in vigore del Regolamento EIP medesimo (17 giugno 2016).

Al riguardo si ricorda che le Q&A EC 3 settembre 2014 hanno precisato quanto segue: *"Which will be the first relevant financial year once the new EU regulatory framework applies?"*

The new requirements will apply to the first financial year starting after the date of application of the new EU regulatory framework. For instance, as the new EU regulatory framework will be applicable on 17 June 2016 and that the financial year of a PIE ends on 30 June 2016, the first audit report to be produced under the new EU regulatory framework would cover the financial year ending on 30 June 2017".

In ragione di quanto sopra, per i servizi conferiti prima del 31 dicembre 2016 e che sono destinati a concludersi entro il 31 dicembre 2016, non si rende necessario alcun adempimento, ferma restando l'inclusione di tali servizi nell'informativa da rendere all'*Audit Committee* ai sensi dell'art. 17, comma 9, lett. a), D. Lgs. 39/2010 che rimane applicabile per l'esercizio 2016 in corso.

Con riferimento ai servizi conferiti prima del 31 dicembre 2016 e che sono destinati a proseguire oltre il 31 dicembre 2016, la società sottoposta a revisione è chiamata ad ottenere nella prima occasione utile l'approvazione dell'*Audit Committee*.

3.2.3. Ai sensi dell'art. 5, par. 4, Regolamento EIP, il revisore e il relativo *network* possono prestare servizi diversi da quelli vietati a condizione che la loro fornitura sia preventivamente approvata dal Comitato per il controllo interno e la revisione contabile. In tale contesto, quale è il momento considerato determinante per il rilascio del *pre-approval*?

NEW

L'art. 5, par. 4, Regolamento EIP prevede che il revisore (e il relativo *network*) *"può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate servizi diversi dalla revisione contabile differenti da quelli vietati di cui ai paragrafi 1 e 2 previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile"*.

Ad avviso di Assirevi, considerato il dato letterale della norma, è necessario che il *pre-approval* intervenga prima dell'inizio dell'effettiva fornitura del servizio.

Non risulta necessario, viceversa, al fine di ottemperare alla previsione normativa, che il *pre-approval* sia rilasciato prima della conclusione del contratto relativo al *non audit service*. Ad ogni modo, per esigenze di trasparenza, si ritiene consigliabile inserire nelle proposte contrattuali clausole volte a precisare che la fornitura del servizio è subordinata al rilascio del *pre-approval*.

3.2.4. Da quando si applica il divieto di prestare servizi non di revisione di cui all'art 5 nel caso di società che diventano EIP (es. società che si quota o emette obbligazioni quotate)? Nel caso in cui una società diventi EIP durante l'esercizio, da quando scatta il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione? In che modo si deve interpretare il *cooling-in period*?

NEW

Nel caso di società che diventano EIP nel corso di un incarico di revisione, il divieto di cui all'art. 5 Regolamento EIP trova applicazione, ad avviso dell'Associazione, a partire dal momento in cui si verifica la quotazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato. Solo in tale momento, infatti, la società assume la qualifica di EIP.

Utili spunti interpretativi in tal senso possono essere desunti da alcune posizioni assunte dalla Commissione Europea con riferimento alla nuova disciplina relativa alla revisione legale. In una specifica Q&A avente ad oggetto l'applicabilità del divieto di cui all'art. 4 Regolamento EIP, la Commissione ha chiarito che *"The Regulation applies to PIEs and to the audits of PIEs. Thus, the calculation of the fees for the cap should only be done if and when the audited entity be a PIE"* (cfr. Q&A EC 3 settembre 2014). Considerazioni analoghe a quelle appena rappresentate sono state compiute dalla Commissione Europea anche in relazione all'applicabilità degli obblighi di rotazione imposti dal Regolamento EIP (cfr. Q&A EC 3 settembre 2014: *"If a company becomes a PIE and has the same auditor pre and post its PIE status change, does tenure as auditor before it became a PIE count towards the relevant limits? The requirement to rotate the audit firm applies to PIEs only and the calculation of the duration starts from the moment that the company becomes a PIE. Thus, if a company has had its auditor for a number of years before listing, then the duration of the audit engagement should be calculated as from or the date of the listing."*).

Conseguentemente, per quanto concerne le fattispecie in cui una società quoti i propri strumenti finanziari su un mercato regolamentato e il revisore o il suo *network* abbia ricevuto, prima della data di cambiamento dello *status*, un incarico per servizi diversi dalla revisione, ancora in corso di svolgimento, occorre valutare attentamente la natura delle attività in questione. In particolare, il revisore è chiamato a:

- svolgere un'analisi del servizio prestato al fine di comprendere se esso rientri nell'elenco di cui all'art. 5 Regolamento EIP;
- qualora il servizio reso rientri tra quelli proibiti dalla legislazione europea, avviare quanto prima, tenuto conto delle caratteristiche del servizio, il processo per l'interruzione dello stesso e, in ogni caso, terminarlo non oltre la data della quotazione degli strumenti finanziari;
- qualora il servizio reso non rientri tra quelli proibiti dalla legislazione europea, (i) effettuare l'analisi degli eventuali rischi per l'indipendenza sottesi al servizio in questione e, se del caso, valutare l'applicazione delle relative misure di salvaguardie e (ii) discutere con il Comitato per il controllo

interno e la revisione legale le analisi e le considerazioni di cui al punto (i) che precede.

Con riguardo poi al divieto di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. b), Regolamento EIP (c.d. *cooling-in*), alla luce delle considerazioni che precedono e della posizione assunta dalla Commissione Europea in ordine alla tempistica di applicazione delle norme contenute nel Regolamento EIP, l'Associazione ritiene che la disposizione in esame non si applichi ai servizi prestati dal revisore legale all'ente sottoposto ad *audit* prima che quest'ultimo diventi EIP. Resta fermo che detti servizi dovranno essere comunque valutati anche nella prospettiva del rispetto dei principi generali di cui all'art. 10 D. Lgs. 39/2010 per rilevare la sussistenza di eventuali minacce per l'indipendenza del revisore e la necessità di applicare misure di salvaguardia.

Tenuto conto della rilevanza degli effetti appena richiamati e derivanti dal cambiamento di *status* per la disciplina dell'indipendenza del revisore, all'atto del conferimento dell'incarico di revisione le società dovrebbero impegnarsi ad informare al più presto il revisore della loro decisione di quotare su mercati regolamentati strumenti finanziari di loro emissione.

3.2.5. Il divieto di prestare servizi *non audit* previsto dall'art. 5 Regolamento EIP si applica anche alle società controllate o controllanti un EIP aventi sede in un Paese extra UE?

Nel rispondere al quesito in oggetto, occorre, ad avviso dell'Associazione, avere come principale riferimento due paragrafi dell'art. 5 Regolamento EIP e, più precisamente, il paragrafo 1 e il paragrafo 5.

La prima disposizione in effetti precisa che il divieto di prestazione dei servizi proibiti riguarda l'EIP sottoposto a revisione, le sue controllanti e le sue controllate che si trovino all'interno dell'Unione Europea. Al riguardo, la Commissione Europea nelle Q&A EC 3 settembre 2014 ha precisato che "*in principle, the Regulation prohibits the provision of some non-audit services only within the EU*".

Il Regolamento EIP pare, dunque, non prevedere alcuna disposizione che impedisce a società del medesimo *network* del revisore legale di un EIP di prestare servizi proibiti in favore di una società del gruppo che sia situata in un Paese Terzo.

Tuttavia, il paragrafo 5, comma 1, dell'art. 5 Regolamento EIP stabilisce che il revisore legale dell'EIP è chiamato a valutare eventuali effetti sulla propria indipendenza derivanti dalla prestazione da parte di un soggetto della sua stessa rete di un servizio *non audit* rientrante nella cd. *black list* di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 Regolamento EIP ad una società situata in un Paese terzo controllata dall'EIP. In tal caso, il revisore legale dell'EIP è tenuto ad applicare misure di salvaguardia, ove ritenga che la propria indipendenza sia compromessa.

L'art. 5, paragrafo 5, comma 2, Regolamento EIP dispone poi che la prestazione dei servizi di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. b) ("*servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione*"), lett. c) ("*contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio*"), e lett. e) ("*progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa*

finanziaria) comporta minacce per l'indipendenza che non possono essere mitigate da alcuna misura di salvaguardia. Il revisore legale può continuare a svolgere l'incarico di *audit* se dimostra che la prestazione dei servizi *non audit* di cui alla *black list* "non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione".

Le disposizioni sopra richiamate sembrano tuttavia disciplinare l'ipotesi di prestazione di un servizio *non audit* proibito alla sola controllata dell'EIP. Non sembrerebbe, invece, rientrare nel loro ambito di applicazione il caso in cui i servizi *non audit* proibiti vengano resi nei confronti della controllante dell'EIP.

In questo senso risultano orientate anche le Q&A ECG febbraio 2018 ove si legge che "the EU prohibitions on NAS do not apply:

- To non-EU parent companies/group companies upstream from the EU PIE; nor
- To sisters of the EU PIE regardless of whether formed in the EU if they are not in the direct ownership chain of the EU PIE".

In sintesi, la disciplina contenuta nell'art. 5 Regolamento EIP si applica alle società controllate e controllanti di un EIP che si trovano all'interno dell'Unione Europea. La prestazione di servizi *non audit* alle controllate dell'EIP che hanno sede in Paesi extra UE è comunque limitata alle condizioni previste dall'art. 5, par. 5, Regolamento EIP.

La prestazione di servizi *non audit* alle controllanti dell'EIP che hanno sede in Paesi extra UE non sembra soggetta alle restrizioni dell'art. 5. In relazione a quest'ultimo caso, occorre tuttavia ricordare come l'art. 5, par. 1, Regolamento EIP vieti la fornitura anche indiretta dei servizi di cui alla cd. *black list*.

Pertanto, nel caso in cui una società controllante extra-EU chieda ed ottenga lo svolgimento di un servizio proibito il cui risultato e/o prodotto finale è utilizzato anche dalle proprie controllate (EIP e/o relativo gruppo) situate in uno Stato Membro, tale fattispecie potrebbe configurare la prestazione indiretta di un servizio proibito in favore di un EIP europeo (e/o relative controllate) e, come tale, risultare vietata ai sensi dell'art. 5, par. 1, Regolamento EIP.

3.2.6. Come possono essere identificate l'impresa madre dell'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione e l'impresa controllata dall'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione alle quali si applicano i divieti di cui all'art. 5 Regolamento EIP?

L'art. 5, paragrafo 1, Regolamento EIP dispone che un revisore legale o un'impresa di revisione contabile o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga non può fornire, direttamente o indirettamente, alcune tipologie di servizi diversi dalla revisione contabile "all'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione".

Per la definizione di impresa madre e imprese controllate le Q&A EC 3 settembre 2014 rimandano rispettivamente alle definizioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE e 2004/109/CE.

La Direttiva 2013/34/UE è stata recepita con il D. Lgs. 139/2015 che, all'art. 1, lett. e), definisce "impresa madre" come "l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa

nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n 38" e, alla lett. f) definisce "impresa figlia" come "l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 "

La definizione di impresa controllata contenuta nella Direttiva Transparency è la seguente:

*" i) nella quale una persona fisica o giuridica ha la maggioranza dei diritti di voto; o
ii) della quale una persona fisica o giuridica ha il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo e, nello stesso tempo, è azionista o socio dell'impresa in questione; o
iii) della quale una persona fisica o giuridica è azionista o socio e nella quale esercita da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa in questione, il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o rispettivamente dei soci; o iv) sulla quale una persona fisica o giuridica ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo."*

La nozione di controllo contenuta nell'art. 26 D.Lgs 127/1991 appare allineata al contenuto della Direttiva Transparency, fatto salvo per la fattispecie di cui al punto ii) soprarichiamato.

Occorre tuttavia considerare che la dottrina ha ormai ritenuto ricompresa tale ipotesi nel n. 1 dell'art. 2359 codice civile, richiamato dal suddetto art. 26 D. Lgs. 127/1991.

Alla luce di quanto sopra e della posizione espressa dalla Commissione Europea, si ritiene che per la nozione di "impresa madre" e "impresa controllata" utilizzate nel Regolamento EIP si possa fare riferimento a quanto indicato nelle norme nazionali relative al bilancio consolidato.

Conseguentemente, pare potersi concludere che le proibizioni oggetto dell'art. 5, paragrafo 1, Regolamento EIP non si estendano:

- alle *joint venture* nelle quali l'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione, la sua impresa madre o le sue controllate non sia in condizione di esercitare il controllo così come sopra definito;
- alle entità soggette a comune controllo con l'EIP (le entità "sorelle");
- alle società collegate.

Con riferimento all'impresa controllata da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione e con sede in un Paese Terzo, si veda la risposta alla domanda 3.2.3. che precede.

3.2.7. Il divieto di cui all'art. 5 Regolamento EIP si applica anche ai servizi di *assurance*?

Il Legislatore europeo, all'art. 5 Regolamento EIP, ha previsto una serie di servizi la cui prestazione all'EIP e alle sue controllanti e controllate da parte del revisore o di soggetti appartenenti alla sua rete potrebbe compromettere l'indipendenza del revisore stesso.

Come chiarito dal Considerando 9 del Regolamento EIP, il revisore e la sua rete possono, viceversa, prestare servizi diversi da quelli vietati a condizione che la loro fornitura sia preventivamente approvata dal comitato per il controllo interno.

Tra i servizi consentiti rientrano, in generale, anche gli *assurance services* che, comunque, sono sottoposti all'analisi caso per caso da parte del comitato per il controllo interno, essendo soggetti alla sua approvazione preventiva.

Tali servizi, infatti, non sono ricompresi nell'elenco di cui all'art. 5 Regolamento EIP e, in linea di principio, possono essere resi dal revisore alla società i cui bilanci sono sottoposti ad *audit*, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei principi generali in materia di indipendenza del revisore indicati all'art. 10 D. Lgs. 39/2010.

Come emerge anche dalle Q&A EC 31 maggio 2016, *"the Regulation allows the provisions of assurance services in relation to the financial statements, such as the issuing of comfort letter in connection with prospectuses issued by the audited entity...However, the fees perceived for the provision of these services, as well as other allowed non-audit services, fall within the threshold of 70%"*.

La Commissione Europea ha dunque chiarito espressamente che i servizi di *assurance* sono consentiti ma sono comunque sottoposti ai *fee cap* di cui all'art. 4 Regolamento EIP, salvo quelli che per espressa previsione normativa devono essere eseguiti da un revisore legale come previsto dall'art. 4, par. 2, comma 2, Regolamento EIP.

Più in generale, si ricorda che gli incarichi di *assurance* sono definiti dall'International Framework on Assurance Engagement emanato dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board dell'IFAC) come *"An engagement in which a practitioner aims to obtain sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the subject matter information (that is, the outcome of the measurement or evaluation of an underlying subject matter against criteria)"*.

3.2.8. Quali attività sono ricomprese nel servizio di "fornitura di consulenza fiscale"?

Tenuto conto del fatto che il Legislatore nazionale, diversamente dalla quasi totalità degli altri Stati Membri, non ha esercitato l'opzione di cui all'art. 5, paragrafo 3, Regolamento EIP, il perimetro dei "Servizi fiscali" considerati vietati dall'art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. a), Regolamento EIP è piuttosto ampio.

In particolare, non è chiara la portata applicativa della previsione di cui al punto vii) della lettera a), in quanto alla luce del testo letterale (*"fornitura di consulenza fiscale"*) potrebbe risultare non consentita qualsiasi attività in materia fiscale.

Tale conclusione renderebbe tuttavia priva di logica la struttura e la *ratio* della norma che ha invece espressamente elencato specifici servizi fiscali vietati.

In presenza di una categoria residuale così estesa verrebbe meno il senso della specificazione dei servizi fiscali indicati nelle lettere precedenti.

Tenuto conto di quanto sopra, in attesa di conoscere eventuali orientamenti espressi dalle autorità di vigilanza competenti a livello europeo e nazionale, ASSIREVI ritiene opportuno seguire un approccio finalizzato a dare un

ragionevole contenuto ai servizi che non rientrano nella categoria di “fornitura di consulenza fiscale” indicata al punto vii), lettera a), paragrafo 1, comma 2, dell’art. 5 Regolamento EIP.

A nostro avviso, non rientrano in tale classificazione (“fornitura di consulenza fiscale”) a titolo esemplificativo i seguenti servizi:

- servizi in materia fiscale i cui oneri siano sostenuti dal soggetto sottoposto a revisione (o da una sua controllata o controllante), ma che siano stati resi a beneficio di soggetti diversi dalla società conferente l’incarico di revisione o da sue controllate o controllanti (ad esempio, servizi di consulenza fiscale diretti a dipendenti o individui comunque legati al soggetto sottoposto a revisione) (cfr. la successiva domanda 3.4.7 con riferimento ai servizi resi a beneficio di dipendenti);
- servizi di *due diligence* fiscale;
- rilascio di *comfort letters* inerenti la posizione fiscale;
- servizi di *assurance* su dati fiscali.

Le attività sopra elencate non presentano contenuti di consulenza e non sono, in linea di principio, idonee a generare rischi per l’indipendenza del revisore. Rimane salva, ovviamente, la verifica caso per caso da parte dell’*audit committee* in relazione alla *compliance* di tali incarichi anche con i principi generali in tema di indipendenza nell’ambito del processo di preventiva approvazione degli stessi di cui all’art. 5, par. 4, Regolamento EIP.

Per quanto concerne altre tipologie di servizi fiscali che presentano una struttura composita, al fine di determinare quali di essi rientrino nell’ambito di applicazione del primo paragrafo dell’art. 5 Regolamento EIP, occorre, ad avviso dell’Associazione, compiere un’analisi in relazione a ciascuna delle fasi di cui il servizio si compone.

Anche in tal caso, restano applicabili i principi generali in materia di indipendenza del revisore che l’*audit committee* si troverà a considerare nell’ambito dell’approvazione preventiva di detti incarichi ad esso demandata.

3.2.9. Il revisore legale può prestare a favore dei dipendenti di un ente di interesse pubblico dallo stesso sottoposta ad audit assistenza nella preparazione di moduli fiscali?

Dalla lettura dell’art. 5 Regolamento EIP emerge che le previsioni in esso contenute si applicano all’ente di interesse pubblico sottoposto a revisione, alla sua controllante ed alle sue controllate.

La disposizione in commento non fa alcun riferimento ai servizi resi nei confronti dei dipendenti di tali società.

Ad avviso di ASSIREVI, pertanto, non sono rinvenibili ostacoli alla prestazione da parte del revisore di assistenza nella preparazione di moduli fiscali nei confronti dei dipendenti di un ente di interesse pubblico oggetto di revisione. Ciò, a condizione che l’ente di interesse pubblico non sia in alcun modo beneficiario del servizio reso ai propri dipendenti, benché possa essere il soggetto tenuto al pagamento del relativo corrispettivo.

Più in generale, l’Associazione ritiene che non rientri nell’alveo del divieto di cui all’art. 5 Regolamento EIP la prestazione dell’assistenza nella preparazione di

moduli fiscali qualora tale servizio sia reso in forza di un contratto stipulato direttamente tra la società che fornisce il servizio e il dipendente.

Maggiore attenzione dovrà essere, viceversa, prestata nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'attività in esame venga resa in virtù di un contratto quadro tra la società che fornisce il servizio di natura fiscale e la società cui fanno capo i dipendenti beneficiari della "preparation of tax form".

In tali contesti, infatti, sarà necessario verificare che tale contratto quadro non preveda la prestazione, neppure in via indiretta, di alcuno dei servizi di cui all'art. 5 Regolamento EIP alla società contraente.

Nelle ipotesi di contratti quadro che prevedono servizi nei confronti della società contraente il servizio nel suo complesso non può essere erogato.

In ogni caso resta fermo anche per i servizi sopra illustrati il rispetto dei principi generali in materia di indipendenza di cui all'art. 10 D. Lgs. 39/2010.

3.2.10. Cosa si intende per "progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria"?

La norma in esame sembra riferirsi ai soli servizi di progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio che riguardano la preparazione e il controllo dell'informativa finanziaria.

Utili spunti per la determinazione del significato da attribuire a "informativa finanziaria" possono essere tratti dal Code Of Ethics dello IESBA e, più in particolare, dalla definizione di "financial information".

Il Code of Ethics considera l'"informazione finanziaria" come "A structured representation of historical financial information, including related notes, intended to communicate an entity's economic resources or obligations at a point in time or the changes therein for a period of time in accordance with a financial reporting framework. The related notes ordinarily comprise a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The term can relate to a complete set of financial statements, but it can also refer to a single financial statement, for example, a balance sheet, or a statement of revenues and expenses, and related explanatory notes".

Alla luce di quanto disposto dal Code of Ethics, le "informazioni finanziarie" comprendono innanzitutto le informazioni di natura storica che vengono generate dal sistema contabile della società sottoposta a revisione legale e che sono utilizzate per la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali o infrannuali, inclusive delle relative note integrative e della relazione sulla gestione.

Ad avviso di ASSIREVI, inoltre, il riferimento contenuto nell'art. 5 Regolamento EIP deve essere in ogni caso esteso anche alle informazioni di natura prospettica che vengono generate dal sistema contabile della società sottoposta a revisione legale e che sono utilizzate per la predisposizione dei piani finanziari.

In virtù di tali considerazioni, l'Associazione ritiene che la norma in esame intenda impedire la prestazione di servizi di progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno che vengono implementate dalla società sottoposta a revisione al fine di gestire i rischi connessi alla predisposizione delle informazioni storiche o prospettiche che costituiscono la base per la

predisposizione, rispettivamente, delle relazioni finanziarie annuali o infrannuali o di *business plan* prospettici.

A tale riguardo un utile contributo per definire l'ambito di applicazione del divieto potrebbe provenire anche da quanto già analizzato nei Documenti di Ricerca n. 131 e 131-*quater* di ASSIREVI che fanno riferimento al divieto di prestare i servizi di progettazione e realizzazione di sistemi informativi e contabili contenuto nel previgente art. 17 D. Lgs. 39/2010. Tali documenti saranno oggetto di aggiornamento alla luce della nuova disciplina in materia di revisione legale.

3.2.12. Quali attività sono ricomprese nei “servizi legali concernenti: i) la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali”, di cui all’art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. g), Regolamento EIP?

L'Associazione ritiene che, nell'interpretazione della disposizione, si dovrebbe tenere conto di quanto previsto dal *Code of Ethics* dell'IFAC (par. 290.208) e che, pertanto, con riferimento all'ipotesi contemplata alla lett. g), sub i) dell'art. 5 Regolamento EIP, debbano considerarsi vietati i soli servizi legali che comportano l'assunzione da parte di un *partner* o di un dipendente della società di revisione della funzione di *general counsel*, così come definito dal *Code of Ethics*. In effetti, il *Code of Ethics* precisa che l'assunzione di detto ruolo genera rischi di *self review* e *advocacy* così significativi che non sono individuabili misure di salvaguardia idonee a ridurli entro un livello accettabile.

In linea generale, gli altri servizi legali diversi da quelli di cui alla lettera g) sub i), ii), iii) sono da ritenersi non incompatibili con l'attività di revisione legale, sempre che non implicino un ruolo nel processo decisionale dell'EIP sottoposto a revisione e ferma restando ogni valutazione dell'esistenza di eventuali minacce all'indipendenza e la connessa necessità di attivare conseguenti misure di salvaguardia, sulla base dei principi generali definiti nella Direttiva e recepiti nell'art. 10 D. Lgs. 39/2010.

3.2.13. Quali servizi sono ricompresi nell’art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. h), Regolamento EIP (“servizi correlati alla funzione di revisione interna dell’ente sottoposto a revisione”)?

In considerazione del fatto che il sistema di controllo è oggetto di specifiche valutazioni da parte del revisore legale nel corso di tutta l'attività di *audit* e che la funzione di revisione interna costituisce una parte integrante del sistema di controllo interno della società, ASSIREVI ritiene che rientrino nella norma in esame (i) i servizi che comportano l'affidamento al revisore della funzione di revisione interna, in tutto o in parte; (ii) i servizi resi dal revisore che comportano lo svolgimento di attività che sono utilizzate dalla funzione di revisione interna nell'ambito dei compiti alla stessa demandati, e (iii) i servizi aventi ad oggetto attività che sono incluse nel piano di revisione dello stesso *internal audit*.

In ragione di quanto appena affermato e del tenore letterale della disposizione, dovrebbero essere quindi esclusi dal divieto in esame i servizi che vengono viceversa prestati a quei soggetti che, all'interno della società che riceve il servizio, non rientrano nella funzione di revisione interna e che, in ogni caso, non divengono parte delle verifiche previste dal piano della funzione di revisione interna.

Resta tuttavia fermo che, tenuto conto della genericità della norma in commento, debbano comunque considerarsi vietate le attività di consulenza finalizzate alla

strutturazione della funzione di revisione interna, anche in ragione della centralità di tale funzione all'interno dei presidi di controllo interno della società sottoposta a revisione.

Anche in tal caso, restano applicabili i principi generali in materia di indipendenza del revisore che l'*audit committee* si troverà a considerare nell'ambito dell'approvazione preventiva di detti incarichi ad esso demandata.

Sul punto, si ritiene che utili spunti valutativi possano essere desunti dai Documenti di Ricerca nn. 131, 131-bis, 131-ter e 131-quater di ASSIREVI che fanno riferimento al divieto di svolgere la gestione esterna del controllo interno contenuto nel previgente art. 17 D. Lgs. 39/2010.

3.2.14. Quali servizi sono ricompresi nell'art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. b), Regolamento EIP ("servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione")?

Dalla lettura della norma non emerge con chiarezza quali servizi rientrino nella categoria di cui alla lettera b) in commento.

A tale riguardo, l'Associazione ritiene che, nell'interpretazione della disposizione, si dovrebbe tenere conto di utili spunti previsti dal *framework* normativo di riferimento.

Si tratta, in primo luogo, del Considerando 8 del Regolamento EIP ove viene affermato che *"I servizi che implicano un ruolo nella gestione o nell'adozione di decisioni da parte dell'ente sottoposto a revisione possono includere la gestione del capitale d'esercizio, la fornitura di informazioni finanziarie, l'ottimizzazione dei processi aziendali, la gestione della liquidità, i prezzi di trasferimento, l'assicurazione dell'efficienza della catena di approvvigionamento e simili"*.

Inoltre, occorre ricordare come già il D. Lgs. 39/2010 contenga un principio analogo a quello imposto dalla norma in commento. L'art. 10, comma 1, infatti, dispone che il revisore legale e la società di revisione legale non devono essere in alcun modo coinvolti nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione legale.

L'Associazione ritiene, poi, che la norma in esame sia interpretabile anche alla luce di quanto previsto dal *Code of Ethics* emanato dallo IESBA (par. 290.159 e ss.) e che, pertanto, con riferimento all'ipotesi contemplata alla lett. b), siano da considerarsi permessi tutti i servizi che non comportino l'assunzione delle cd. *management function*, fermi ovviamente gli altri divieti di cui all'art. 5 Regolamento EIP.

In ragione di quanto precede, ASSIREVI ritiene che rientrino fra i servizi di cui alla lettera b), comma 2, paragrafo 1, dell'art. 5 del Regolamento EIP le attività che comportino:

- una partecipazione del revisore incaricato dell'audit ai processi decisionali della società sottoposta a revisione legale o delle sue controllate e controllanti;
- l'esercizio di compiti di direzione, gestione, indirizzo, ecc. presso la società sottoposta a revisione legale o presso le sue controllate e controllanti;
- lo svolgimento di attività o assunzione di ruoli che siano tipici del *management* e/o della direzione della società sottoposta a revisione legale, delle sue controllate e controllanti;

- l'esercizio di ruoli di supervisione, direzione o valutazione del personale della società sottoposta a revisione, delle sue controllate, e controllanti;
- l'assunzione di ruoli tipicamente decisionali anche nell'ambito di specifiche attività (quali, per esempio, la partecipazione attiva a *steering committee*, lo svolgimento di ruoli gestionali di project management) presso la società sottoposta a revisione legale, le sue società controllate e controllanti.

Sempre in virtù dei principi e delle norme sopra richiamati, ad avviso dell'Associazione, non risultano ricompresi nel divieto in esame i servizi che comportano:

- la raccolta, verifica e organizzazione di informazioni e dati destinati ad essere oggetto di valutazione ed utilizzo di altri soggetti, quali ad esempio, il management e/o la direzione della società sottoposta a revisione legale, delle sue controllate e controllanti;
- l'assistenza alla società sottoposta a revisione legale, alle sue controllate e controllanti nella analisi di informazioni, fatti, dati, riferimenti a carattere fattuale;
- l'identificazione di differenze e *gap* tra set di informazioni o tra situazioni e riferimenti diversi per conto della società sottoposta a revisione legale, delle sue controllate e controllanti;
- l'assegnazione per periodi limitati di tempo di personale con profili di professionalità "junior" da parte del revisore legale alla società sottoposta a revisione, alle sue controllate e controllanti. Tale tipologia di supporto può essere prestata a condizione che (a) il personale assegnato non preli alcun servizio di cui all'art. 5, paragrafo 1, comma 2, Regolamento EIP; (b) la società che riceve personale dalla società di revisione sia responsabile della direzione e supervisione del lavoro svolto dal personale temporaneamente ceduto e (c) venga evitata ogni assunzione di funzioni di direzione aziendale da parte del personale oggetto di cd. *secondment* da parte del revisore legale.

Nel compimento dei servizi ritenuti ammissibili e, pertanto, non rientranti nel divieto imposto dall'art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. b), Regolamento EIP, si ritiene che, nell'ottica di escludere lo svolgimento, sia in sostanza, sia in apparenza, di un ruolo di gestione o di ogni coinvolgimento nel processo decisionale della società sottoposta a revisione (delle sue controllate e controllanti), il revisore deve assicurarsi che il *management* del soggetto sottoposto a revisione (delle sue controllate e controllanti) assuma ogni sua determinazione sulla base di un procedimento decisionale autonomo. In particolare, ove il revisore sia coinvolto nella prestazione di servizi diversi da quelli considerati incompatibili ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, comma 2, lett. b), Regolamento EIP, il revisore legale è chiamato a verificare che il soggetto sottoposto a revisione (le sue controllate e controllanti) nell'interesse del quale viene reso il servizio abbia:

- a) identificato un individuo che possieda le necessarie competenze, conoscenze ed esperienza per gestire i processi decisionali, assumere le relative decisioni e mantenere una supervisione dei servizi resi dal revisore legale;
- b) esercitato la supervisione dei servizi resi dal revisore legale, valutandone l'adeguatezza dei risultati in funzione delle esigenze del soggetto sottoposto a revisione;

- c) esercitato i processi decisionali connessi alle azioni derivanti dai risultati dei servizi resi dal revisore legale.

L'approccio appena descritto risulta in effetti coerente ed in linea con i principi contenuti nel *Code of Ethics*.

3.2.15. Cosa si intende per “contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio” (cfr. art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. c), Regolamento EIP)?

Ad avviso di ASSIREVI, in tale categoria di servizi risultano ragionevolmente inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi:

- registrazione delle transazioni in contabilità e/o nel sistema contabile;
- elaborazione e calcolo di dati e stime utilizzati per la predisposizione di bilanci o situazioni contabili;
- predisposizione di manuali contabili, guide contabili del cliente;
- preparazione di bilanci, incluse le relative note.

3.2.16. Qual è il perimetro di applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. f), Regolamento EIP (“servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia”)?

ASSIREVI ritiene che rientrino in tale categoria tutti i servizi di valutazione, vale a dire quei servizi che comportino l'attribuzione di un determinato valore, o di un intervallo di valori, ad un'attività, ad una passività o ad un'azienda nel suo insieme attraverso l'applicazione di determinate metodologie e tecniche valutative. Quanto sopra, indipendentemente dal fatto che da tali servizi derivino dati che sono oggetto di registrazioni contabili o che abbiano impatti sui bilanci oggetto di revisione.

Sono altresì ricomprese nella categoria in oggetto anche le attività che determinino una qualunque partecipazione ai processi valutativi sopra descritti.

Inoltre, con specifico riferimento ai servizi di assistenza resi nell'ambito di controversie, ASSIREVI ritiene che la norma intenda vietare i soli servizi che implicano un'attività di valutazione (ad esempio, rilascio di una perizia di stima di un danno, rilascio di una stima di una posta di bilancio). Sono da ritenersi, per converso, esclusi dal divieto i servizi di assistenza in caso di controversia che non comportano per il revisore alcuna attività di natura estimativa. Si pensi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a servizi di *fraud investigation* o *forensic technology services*. Per ulteriori considerazioni relative ai servizi di cd. *forensic* si rinvia al Documento di Ricerca n. 184 di ASSIREVI.

3.2.17. Quali servizi sono ricompresi nell'art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. i), Regolamento EIP (“servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione”)?

Dalla lettura della norma non pare chiaro quali servizi rientrino nella categoria in commento.

A tale riguardo, l'Associazione ritiene che, nell'interpretazione della disposizione, utili riferimenti di cui tenere conto siano il *Code of Ethics* emanato dallo IESBA e le indicazioni fornite nei Considerando del Regolamento.

Al riguardo, il punto 8 dei Considerando si limita a riproporre il contenuto della norma in commento precisando che: *“I servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione dovrebbero essere vietati, a eccezione della prestazione di servizi quali i servizi di due diligence, l'emissione di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione e altri servizi di attestazione”*.

Lo IESBA Code definisce i servizi che tipicamente ricadono nell'ambito dei servizi di “corporate finance” come segue:

- elaborazione di strategie aziendali legate al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione;
- identificazione di potenziali società target da acquisire;
- attività di consulenza alla dismissione;
- consulenza per raccolta di finanziamenti;
- consulenza in materia di strutturazione di operazioni di finanza aziendale.

Avuto riguardo a quanto sopra, è da ritenere che il divieto di cui all'art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. i) si riferisca alla consulenza connessa al finanziamento, agli investimenti e all'allocazione di capitale della società che conferisce l'incarico. Con riguardo a attività di consulenza non rientranti nelle aree appena richiamate resta fermo il divieto di prestare servizi che comportino il coinvolgimento nella gestione della società o che generino rischi di “*advocacy*”.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientrano pertanto nel perimetro dei servizi ricompresi nel divieto:

- l'emissione di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;
- i servizi di *assurance* anche se connessi alle fattispecie indicate nella norma in oggetto (per esempio attestazioni ISAE 3000 o ISAE 3400, ecc.);
- le *agreed upon procedures*;
- i servizi di *independent business review* per le banche;
- i servizi di consulenza strategica non connessi al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento;
- i servizi di *due diligence* finanziaria, commerciale, legale, fiscale, di mercato, sia buy side, sia sell side.

In ogni caso, anche per la prestazione di tali servizi restano fermi i compiti affidati all'*audit committee* per la verifica dell'indipendenza del revisore in relazione allo svolgimento di tale attività.

3.2.18. Quali servizi sono ricompresi nell'art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. k), Regolamento EIP (servizi che interessano le risorse umane concernenti “il controllo dei costi”)?

L'interpretazione di cosa si intenda per “servizi che interessano le risorse umane concernenti il controllo dei costi” risulta non agevole, dal momento che il dato normativo non è dettagliato sul punto.

Nella prassi sono riscontrabili servizi che comportano attività di consulenza in tema di retribuzioni, incentivi e benefits non finalizzati in via primaria a controllare o ridurre i costi del cliente, ma volti esclusivamente all'analisi di detti elementi. Il profilo dell'efficienza dei costi, infatti, è uno dei fattori che il cliente valuta quando determina nuovi accordi o assetti in materia di retribuzioni, incentivi e benefits. Ci sono poi servizi il cui obiettivo è proprio la riduzione o la gestione dei costi del personale di un'azienda.

Ad avviso di ASSIREVI, il legislatore comunitario non ha inteso vietare ogni servizio di consulenza nell'ambito del quale il controllo dei costi sia un elemento sottostante di analisi, ma soltanto quei servizi finalizzati alla riduzione dei costi del personale.

Conseguentemente risulterebbero proibiti servizi di *gap analysis*, raccomandazioni, attività di consulenza e assistenza relative a:

- costi del personale connessi alla chiusura di impianti;
- costi del personale connessi a piani di ristrutturazione;
- costi del personale connessi a fusioni di società o di funzioni di business;
- costi del personale connessi al *re-engineering* dei processi;
- disegno – ristrutturazione di procedure di remunerazione per l'ottimizzazione o la riduzione dei costi.

Diversamente, pur in assenza di specifici orientamenti del legislatore comunitario o dei Regulator nazionali, si ritiene siano da considerare consentiti servizi nei quali la riduzione dei costi delle risorse umane è solo consequenziale al primario obiettivo di un'attività di consulenza non vietata.

3.2.19. In presenza di una società non-EIP, priva di *audit committee*, controllata da un EIP, la quale è, a sua volta, controllata da un altro EIP, quale *audit committee* è tenuto ad approvare la prestazione di un servizio non-audit diverso da quelli vietati in favore della controllata non-EIP? Nel caso di EIP che fa parte di un gruppo al quale appartengono altri EIP, quale *audit committee* è tenuto ad approvare la prestazione di un servizio non-audit diverso da quelli vietati? Più in particolare, sono tenuti all'approvazione del servizio (i) *audit committee* dell'EIP in favore del quale viene prestato il servizio ovvero (ii) gli *audit committee* di tutti gli EIP che fanno parte del gruppo ovvero (iii) l'*audit committee* dell'EIP che sta al vertice del gruppo (ultima controllante)?

Dal tenore letterale della norma non si evince quale sia l'*audit committee* deputato all'approvazione della prestazione di un servizio consentito nell'ipotesi in cui il beneficiario di tale servizio sia:

- (i) un non EIP controllato da un EIP il quale è a sua volta controllato da un altro EIP;
- (ii) un EIP che fa parte di un gruppo al quale appartengono altri EIP.

A tale riguardo, si rileva come i gruppi maggiormente strutturati si doteranno ragionevolmente di specifiche *policy* interne volte ad identificare gli organi tenuti alla approvazione dei servizi diversi dalla revisione consentiti.

In assenza di *policy* adottate dalle società, ASSIREVI ritiene che, nell'ipotesi di cui al punto (i), l'approvazione di cui all'art. 5, paragrafo 4, Regolamento EIP deve

essere quanto meno resa dall'*audit committee* del primo EIP che si incontra risalendo la catena del gruppo dal non-EIP verso l'alto.

Con riferimento al caso sub (ii), ad avviso dell'Associazione, l'*audit committee* deputato all'approvazione del servizio non audit diverso da quelli indicati all'art. 5, paragrafo 1, Regolamento EIP è almeno quello dello stesso EIP in favore del quale viene reso il servizio.

Anche in tale ipotesi, le *policy* aziendali dei singoli gruppi potranno contenere indicazioni ed adempimenti ulteriori rispetto a quanto sopra.

3.2.20. Per lo svolgimento dei servizi diversi dalla revisione consentiti nei confronti di una società con sede in un Paese Terzo è necessaria l'approvazione da parte dell'*audit committee*?

Dalla lettura dell'art. 5 e sulla base dei chiarimenti espressi a livello europeo circa l'applicazione territoriale delle norme europee (cfr. domanda 3.2.3 che precede), l'Associazione ritiene che la prestazione di servizi diversi dalla revisione nei confronti di società che non hanno sede in uno Stato Membro non necessiti di alcuna approvazione da parte dell'*audit committee*.

In effetti, lo svolgimento di servizi non audit al di fuori dai confini dell'Unione Europea è disciplinata dal paragrafo 5 dell'art. 5 del Regolamento EIP, il quale si limita a richiedere che venga fatta da parte del revisore solamente una valutazione in ordine all'indipendenza del revisore incaricato. Non sembra essere invece richiesta alcuna delibera autorizzativa da parte dell'*audit committee*.

3.2.21. Cosa significa “fornire indirettamente” un servizio diverso dalla revisione vietato?

L'art. 5, paragrafo 1, Regolamento EIP dispone il divieto di prestare, anche in via indiretta, alcune tipologie di servizi diversi dalla revisione alla società sottoposta ad *audit*, alle sue controllate e controllanti.

Nel Regolamento EIP non viene tuttavia fornita alcuna indicazione utile ai fini della determinazione di cosa si debba intendere per “fornire indirettamente” un servizio.

Dal tenore letterale della norma, pare emergere che il Legislatore comunitario intenda di fatto evitare che la società sottoposta a *audit*, sebbene non abbia richiesto direttamente alla società di revisione (o al suo *network*) la prestazione di un servizio vietato, riceva tale servizio anche per il tramite di soggetti diversi dal revisore legale e dalle società appartenenti alla sua stessa rete. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui la società di revisione (o una società appartenente alla sua stessa rete) presti attraverso un soggetto terzo, non appartenente al *network* del revisore, servizi vietati nei confronti della società i cui bilanci sono oggetto di *audit*, pur non avendo, per tale tipologia di servizio, rapporti contrattuali diretti con detta società.

Secondo ASSIREVI, la locuzione “indirettamente” di cui alla norma in commento potrebbe essere interpretata come “fornire un servizio attraverso un altro soggetto”.

In assenza di spunti interpretativi desumibili dalla legislazione europea e dalla prassi professionale e alla luce dell'eterogeneità delle fattispecie che si possono verificare in concreto, pare ragionevole ritenere, secondo l'Associazione, che la valutazione circa la concreta prestazione in via indiretta di un servizio proibito ex art. 5 Regolamento EIP debba avvenire caso per caso.

3.2.22. L'art. 5, paragrafo 1, Regolamento EIP dispone il divieto di prestare, anche in via indiretta, alcune tipologie di servizi diversi dalla revisione alla società sottoposta ad *audit*, alle sue controllate e controllanti. Quali servizi possono essere ricondotti (e quali esclusi) alla categoria dei servizi prestati "indirettamente"?

NEW

Come già chiarito nella Q&A 3.2.21 che precede, la locuzione "indirettamente" potrebbe essere interpretata come "fornire un servizio attraverso un altro soggetto". In assenza di spunti interpretativi desumibili dalla legislazione europea e dalla prassi professionale, nonché alla luce dell'eterogeneità delle fattispecie che si possono verificare in concreto, pare ragionevole ritenere, secondo l'Associazione, che la valutazione circa la concreta prestazione in via indiretta di un servizio proibito ex art. 5 Regolamento EIP debba avvenire caso per caso.

A titolo esemplificativo, la prestazione di un "servizio indiretto" si potrebbe configurare nelle seguenti ipotesi: (i) affidamento di una quota di un incarico relativo a un *non audit service* in subappalto al revisore o a un'entità del relativo *network*; (ii) affidamento di un incarico relativo a un *non audit service* ad un operatore economico che intenda utilizzare l'istituto dell'avvalimento, individuando come ausiliario il revisore o un'entità del relativo *network*.

3.2.23. Da quando trova applicazione il divieto previsto dall'art. 5, par. 1, lett. b) (cd. *cooling-in*)?

Con riferimento al rinvio compiuto dall'art. 5, paragrafo 1, comma 1, lett. b) ai servizi di cui alla lett. g), in data 11 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea una rettifica del Regolamento EIP ove è stato chiarito quanto segue: "A pagina 86, articolo 5, paragrafo 1, punto b): anziché: «l'esercizio immediatamente precedente a tale periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui alla lettera g), secondo comma», leggi: «l'esercizio immediatamente precedente a tale periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui alla lettera e), secondo comma»".

È quindi chiaro che il cd. periodo di *cooling-in* sia riferito ai servizi di "progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria".

Sono dunque unicamente i servizi di tale natura che, in virtù di quanto previsto dalla norma in esame, non possono essere prestati dal revisore o dalla sua rete anche nell'esercizio immediatamente precedente all'inizio del periodo oggetto di revisione.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla Commissione EU, è da ritenere che tale divieto operi dall'esercizio antecedente a quelli aventi inizio successivamente al 17 giugno 2016. Conseguentemente, ipotizzando un esercizio coincidente con l'anno solare, tali divieti troveranno applicazione a far data dal 1° gennaio 2016. Nel caso di esercizi che chiudono al 30 giugno, tali divieti troveranno applicazione a far data dal 1° luglio 2015.

Inoltre, si ritiene che tali divieti operino non solo con riferimento ai nuovi incarichi di revisione legale conferiti successivamente al 17 giugno 2016, ma anche con riferimento agli incarichi di revisione legale già in essere.

Tale interpretazione sembra trovare conferma anche nella *“Answer given by Lord Hill on behalf of the Commissione”* del 1 ottobre 2015, ove si afferma che *“Regulation (UE) no 537/2014 sets out several measures to strengthen the independence of auditors, including the so-called “cooling-in period”*.

The aforementioned Regulation entered into force on 17 June 2014 and will become applicable as from 17 June 2016. The period between the entry into force and the applicability is as long as 2 years, so as to ensure that all the relevant players - including public-interest entities (PIEs), statutory auditors and audit firms- have enough time to adapt to and internalize the new requirements.

As such, from 17 June 2016, statutory auditors and audit firms who had provided certain specified non-audit services to a given PIE in the previous financial year will not be able to carry out the statutory audit of that PIE. The assessment of this requirement will be made only for financial years starting on or after 17 June 2016. Thus, it is not retroactive”.

3.2.24. Il divieto di cui all'art. 5 del Regolamento EIP è applicabile anche alla controllata o alla controllante indiretta dell'EIP?

Il Regolamento EIP non contiene una definizione di *“controllo”*. Per la nozione di *“impresa madre”* e *“impresa controllata”* utilizzate nel Regolamento EIP si può fare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 127/91 in relazione al perimetro di consolidamento.

Tale definizione sembra, ad avviso di ASSIREVI, sufficientemente ampia da ricomprendere sia le società controllate direttamente sia le società controllate in via indiretta.

In ragione di tale ricostruzione, l'Associazione ritiene che le previsioni di cui all'art. 5 Regolamento EIP trovino applicazione anche nei confronti delle società che l'EIP controlla in via indiretta, fermo restando il limite territoriale all'interno dell'Unione Europea.

Analogo approccio può essere seguito anche con riferimento alla controllante indiretta.

3.3 Conferma dell'indipendenza

3.3.1. I soggetti cui si riferisce la lett. a) del paragrafo 2 dell'art. 6 del Regolamento EIP sono tutti i *“partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti”* della società di revisione o solo quelli *“che effettuano la revisione legale dei conti”*?

Ad avviso dell'Associazione, la formulazione letterale dell'art. 6 paragrafo 2, lett. a), Regolamento EIP parrebbe frutto di una non corretta trasposizione in lingua italiana della versione inglese della previsione regolamentare.

Nel testo inglese si legge infatti che il revisore legale *“confirm annually in writing to the audit committee that the statutory auditor, the audit firm and partners, senior managers and managers, conducting the statutory audit are independent from the audited entity”*.

Dal testo inglese appena richiamato e, in particolare dalla presenza della virgola dopo la parola “*managers*”, emerge chiaramente come la locuzione “*che effettuano la revisione legale dei conti*” sia riferita a tutte le categorie di soggetti richiamati (“*partners, senior managers and managers*”).

Del resto, nell’ambito delle società di revisione, le qualifiche di “*senior managers*” e “*managers*” vengono generalmente utilizzate per individuare il ruolo ricoperto da un soggetto all’interno dei *team* di revisione alla luce di anzianità ed esperienza maturate.

Tenuto conto di quanto sopra, ad avviso dell’Associazione, quanto meno allo stato attuale delle posizioni interpretative sino ad oggi emerse, la norma in esame sembra riferirsi ai *partners, senior managers and managers* che partecipano all’attività di revisione dei bilanci di una determinata società.

Conseguentemente, seguendo un approccio c.d. *covered*, la dichiarazione di indipendenza prevista dall’art. 6 paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE farà riferimento ai soci, *senior managers* e *managers* che compongono il *team* di revisione.

Enti Sottoposti a Regime Intermedio

3.4. Normativa applicabile

3.4.1. L’art 19-ter D. Lgs. 39/2010, al punto b), richiama come applicabili ai soggetti a regime intermedio, il comma 1 e 5 dell’art. 5 del Regolamento EIP, senza ulteriori precisazioni.

Il divieto indicato dalla norma regolamentare si applica anche alle controllanti e controllate dell’ESRI che abbiano sede in uno Stato membro diverso dall’Italia?

La scelta effettuata dal legislatore italiano è stata quella di ridurre le tipologie di EIP rispetto alla classificazione previgente al recepimento della Nuova VIII Direttiva, limitando la composizione di tale categoria a società quotate, banche e assicurazioni.

Il D. Lgs. 135/2016 ha poi introdotto la nuova categoria degli ESRI in cui sono confluiti i soggetti che precedentemente erano qualificati come EIP.

L’art. 19-ter, punto b) prevede l’applicazione agli ESRI dell’art. 5, comma 1 Regolamento EIP che stabilisce per il revisore di un EIP e il suo network il divieto di prestare alcuni servizi *non audit* a favore dell’EIP, della sua controllante e delle relative controllate, nonché dell’art. 5, comma 5, Regolamento EIP che disciplina l’applicazione del divieto di *non audit services* in caso di prestazione a favore di soggetti situati in un Paese terzo.

Il richiamo al menzionato art. 5, comma 5, Regolamento EIP porterebbe a ritenere che il legislatore nazionale abbia voluto applicare la previsione del divieto di servizi resi dal revisore di un ESRI o dal suo *network* anche a controllate o controllanti non italiane. Tale conclusione, tuttavia, riporta in evidenza problemi già ampiamente esaminati, anche in dottrina, in presenza dell’art. 160 TUIF e del successivo art. 17, D. Lgs. 39/2010 in relazione agli effetti extraterritoriali di una disposizione nazionale. Al riguardo, si ricorda la decisione della Corte di Giustizia Europea SG-Greffe (2007)D/ 206281 in data 23 ottobre 2007, con riferimento ad analoga scelta operata dal Legislatore francese.

Alle considerazioni sopra formulate, occorre peraltro aggiungere che, come anticipato al quesito 3.2.1, nel caso in cui le controllanti e controllate di un EIP si trovino in uno Stato membro diverso da quello dell'EIP a dette società controllanti e controllate si applica il c.d. principio della *local law*.

Si tratta, come già precisato, di un principio volto ad evitare proprio l'applicazione extraterritoriale delle regole vigenti in uno Stato membro e che, conseguentemente, risulta ragionevole considerare applicabile anche agli ESRI.

Alla luce di tutto quanto sopra, ad avviso di ASSIREVI il divieto di cui all'art. 5 Regolamento EIP è da ritenersi applicabile alle controllate e controllanti di un ESRI solo se esse hanno sede nel territorio nazionale.

Si precisa, infine, che in Slovacchia, dove è stato adottato un approccio simile a quello italiano relativo agli ESRI, l'applicazione del divieto di cui all'art. 5 Regolamento EIP è stata limitata al solo soggetto corrispondente all'ESRI italiano.

3.5. Società di Gestione del Risparmio (SGR) e fondi comuni

NEW

3.5.1. Il fondo gestito da SGR le cui quote sono ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato europeo, diventa EIP ai sensi dell'art. 16, lett. a)?

Il D. Lgs. 39/2010 definisce come EIP:

- a) *le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;*
- b) *le banche;*
- c) *le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;*
- d) *le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private”.*

Alla revisione legale di tali soggetti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento EIP, nonché quelle previste dagli artt. 17, 18 e 19 D. Lgs. 39/2010.

In base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. 39/2010, il fondo potrà essere qualificato come EIP solo nel caso in cui presenti, unitariamente, i seguenti requisiti:

- (i) forma societaria;
- (ii) incorporazione in Italia;
- (iii) emissione di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea (per la definizione di valori mobiliari, stante l'assenza di indicazioni espresse nel D. Lgs. 39/2010, appare ragionevole tenere in considerazione quella contenuta nell'art. 1, comma 1bis, D. Lgs. 58/1998 (“TUIF”).

In conclusione, considerato che i tre requisiti sopra richiamati devono sussistere contestualmente, le società di investimento a capitale variabile (“SICAV”) e le società di investimento a capitale fisso (“SICAF”) italiane con azioni ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato italiano o europeo rientrano, ad avviso dell'Associazione, nella categoria degli EIP. Diversamente, i fondi comuni

di investimento le cui quote siano ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato italiano o europeo non sembrano qualificabili come EIP, in quanto non soddisfano, in particolare, il requisito sub (i) relativo alla forma societaria.

3.5.2. Cosa accade se una SGR italiana gestisce un fondo soggetto al diritto di un altro Stato Membro? Come viene qualificata la revisione svolta sul fondo? Cosa accade se un fondo di diritto italiano è gestito da una società di gestione situata in un diverso Stato membro? Il fondo deve essere sottoposto comunque ad attività di revisione legale in Italia?

NEW

Accanto agli EIP, il D. Lgs. 39/2010 ha introdotto la categoria degli ESRI, nella quale sono confluiti i soggetti che prima rientravano nella categoria degli EIP, vale a dire:

- a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;*
- b) le società di gestione dei mercati regolamentati;*
- c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;*
- d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;*
- e) le società di intermediazione mobiliare;*
- f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;*
- g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;*
- h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;*
- i) gli istituti di moneta elettronica;*
- l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB".*

L'elenco appena richiamato è stato modificato e integrato dal D. Lgs. 17/2021, entrato in vigore l'11 marzo 2021, - "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari" nei seguenti termini:

- (i) alla lett. f) le parole "fondi comuni gestiti" sono state sostituite dalle seguenti: "fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti";*
- (ii) dopo la lettera f) è stata inserita la lett. f-bis) che include tra gli ESRI: "i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE" (cfr. art. 5).*

Occorre altresì segnalare che l'art. 2 D. Lgs. 17/2021 ha modificato anche l'art. 9 TUIF. In particolare, nella parte finale del comma 2, dopo la frase "Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune" sono state aggiunte le parole "di diritto italiano".

È stato altresì inserito un nuovo comma 2-bis secondo cui: *“Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformità ai principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalità di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le società di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio”*.

Come si legge nella relazione illustrativa al D. Lgs. 17/2021 (la “Relazione Illustrativa”), tali interventi legislativi si sono resi necessari stante *“l'incertezza del quadro normativo di riferimento”*. Il Legislatore ha inteso *“chiarire, a livello di normativa primaria, il perimetro degli obblighi in materia di revisione legale dei fondi comuni”*.

Alla luce della normativa sopra richiamata e, in particolare, della recente modifica legislativa, è dunque possibile individuare i criteri per determinare quali SGR e quali fondi siano inclusi nella categoria degli ESRI e, conseguentemente, la disciplina della revisione legale applicabile agli stessi.

In primo luogo, con riguardo alle SGR, nonché alle SICAV e alle SICAF, al fine del loro inquadramento all'interno della categoria degli ESRI occorre verificare la rilevanza dell'incorporazione in Italia.

Al riguardo, risultano utili le previsioni richiamate nel TUIF che, all'art. 1, contiene le seguenti definizioni:

- (a) “società di gestione del risparmio” (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- (b) “società di investimento a capitale variabile” (SICAV): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;
- (c) “società di investimento a capitale fisso” (SICAF): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

Pertanto, risultano rientrare nella categoria degli ESRI soltanto le SICAV, SICAF e SGR con sede legale e direzione generale in Italia.

Sotto un diverso profilo, con riferimento ai fondi di investimento, occorre evidenziare che, come sopra anticipato, prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 17/2021, restava da chiarire quali fossero i *“relativi fondi”* menzionati, unitamente alle SGR, dall'art. 19-bis, lett. f), D. Lgs. 39/2010. In particolare, non appariva di immediata lettura se in tale categoria rientrassero solo i fondi di diritto italiano o anche i fondi di diritto estero.

A seguito dell'entrata in vigore della recente modifica normativa, il Legislatore ha chiarito che sono inclusi tra gli ESRI:

- (i) i fondi italiani gestiti da SGR italiana e
- (ii) i fondi italiani gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE.

In effetti, l'intervento è stato attuato con l'obiettivo di *“specificare che il giudizio sul rendiconto rilasciato dal soggetto già incaricato della revisione legale dell'intermediario è circoscritto ai fondi di diritto italiano. Conseguentemente, i fondi UE, seppur gestiti da un soggetto italiano, restano sottoposti alle regole vigenti nei relativi paesi di costituzione/domiciliazione che, tenuto conto della vigente normativa europea, prevedono la revisione legale”*.

Con specifico riguardo ai fondi di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE il Legislatore ha poi aggiunto all'art. 9 TUIF il nuovo comma 2-bis sopra richiamato.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la nuova disposizione chiarisce che: “[...]”;

b) i fondi italiani gestiti da operatori esteri veng[on]o assoggettati alla normativa concernente gli enti sottoposti a regime intermedio contenuta nel menzionato decreto legislativo n. 39/2010, con conseguente attribuzione delle funzioni di vigilanza sui relativi revisori alla Consob;

c) trov[a] applicazione 1a disciplina prevista negli ordinamenti dei gestori esteri per quanto concerne le modalità di conferimento dell'incarico di revisione (quali l'organo che conferisce l'incarico), l'atto/strumento e la tempistica con cui viene effettuato tale conferimento)”.

Alla luce di quanto sopra risulta dunque senz'altro qualificabile come revisione legale la revisione delle relazioni di gestione dei fondi di diritto italiano gestiti da SGR italiana e dei fondi di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE. Non pare invece, *a contrario*, possibile classificare nella medesima categoria la revisione delle relazioni di gestione dei fondi di diritto estero gestiti da SGR italiana.

Inoltre, tenuto conto di quanto indicato nella Relazione Illustrativa e della circostanza che il D. Lgs. 17/2021 entra in vigore l'11 marzo 2021, si ritiene che l'applicazione della disciplina della revisione legale dei fondi di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE secondo le regole proprie degli ESRI prenda avvio a partire dall'esercizio 2021.

3.5.3. Come si applica l'art. 4 del Regolamento EIP alle SGR e ai fondi dalle medesime gestiti? Come si applica il divieto di prestazione di taluni *non audit service* previsto dall'art. 5 Regolamento EIP alle SGR e ai fondi dalle medesime gestiti?

NEW

Come illustrato nella Q&A 3.5.2. che precede, rientrano nella categoria degli ESRI (i) le SGR con sede legale e direzione generale in Italia e i fondi di diritto italiano dalle medesime gestiti, nonché (ii) i fondi di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE.

Le considerazioni che seguono relative all'applicazione degli artt. 4 e 5 Regolamento EIP alle SGR e ai fondi dalle medesime gestiti fanno dunque riferimento alla fattispecie delle SGR con sede legale e direzione generale in Italia che gestisce fondi di diritto italiano.

Ciò premesso, si rileva che, secondo l'impostazione dottrinale e giurisprudenziale oggi prevalente, il fondo rappresenta un patrimonio autonomo non dotato di soggettività e destinato allo scopo gestorio nei limiti convenzionalmente previsti nel rapporto contrattuale intercorrente tra il gestore e gli investitori. Sulla scorta di tale precisazione, prescindendo dalla nozione tecnica di proprietà, la dottrina prevalente riconosce dunque alla SGR la proprietà formale nell'interesse altrui delle attività e passività che compongono il fondo gestito.

In definitiva, l'unico soggetto giuridico è la SGR, la quale amministra un patrimonio separato dal proprio, nell'interesse di soggetti terzi (i titolari delle quote del fondo). Gli atti compiuti dalla SGR, pertanto, sono posti in essere in nome proprio ma per conto del fondo, nel cui interesse viene svolta la gestione.

Chiarito quanto sopra, rilevano sul tema due decisioni del Tribunale di Milano del 2017 e del 2018, pronunciate in relazione allo specifico profilo dei rapporti tra soci di minoranza e soci di controllo. Tali decisioni hanno osservato che la mancanza di capacità di agire del fondo che detiene la partecipazione di maggioranza in una società consente di attribuire alla SGR che gestisce tale fondo, ai fini dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza di un'eventuale responsabilità da etero-direzione, sia il controllo *ex art.* 2359 cod. civ., sia, ricorrendone i presupposti in concreto, l'attività di direzione e coordinamento *ex art.* 2497 cod. civ..

Tale inquadramento dottrinale e giurisprudenziale, nel cui contesto è stata messa in luce l'assenza di un'autonoma soggettività giuridica del fondo rispetto alla SGR che lo gestisce, pare inoltre coerente con l'art. 19-bis, comma 1, D. Lgs. 39/2010, che qualifica come ESRI le "società di gestione del risparmio e i fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti" e sembra dunque considerare la SGR e i fondi dalla stessa gestiti come un unico soggetto ai fini della disciplina prevista per gli ESRI.

Diversamente, per analizzare il rapporto esistente tra quotisti e fondo, è utile richiamare la definizione, prevista all'art. 1, comma 1, lett. k) del TUIF, di OICR come un "organismo [...] gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi".

Secondo la dottrina espressasi in materia, dovrebbe dunque escludersi una qualsivoglia forma di influenza dei quotisti sulla gestione del fondo.

Sulla base di queste premesse, ad avviso di Assirevi:

- (a) ai fini della determinazione del *fee cap* previsto dall'art. 4 del Regolamento EIP, occorrerebbe calcolare i corrispettivi per la revisione riunendo in un unico *basket* le *fees* connesse alla revisione (i) della SGR, (ii) dei fondi di diritto italiano dalla stessa gestiti e (iii) delle società il cui "controllo" è detenuto dalla SGR per conto dei fondi di diritto italiano dalla stessa gestiti nei termini sopra chiariti. Analogo approccio varrebbe per la determinazione delle *fees* relative a servizi non di revisione;
- (b) quanto al perimetro delle società rilevanti ai fini del divieto di prestazione dei *non audit services* indicati dall'art. 5 del Regolamento EIP, lo stesso comprenderà (i) la SGR, (ii) i fondi di diritto italiano dalla stessa gestiti e (iii) eventuali società "controllate" dalla SGR per conto dei fondi di diritto italiano dalla stessa gestiti nei termini sopra chiariti;
- (c) sarebbero invece irrilevanti eventuali rapporti con i quotisti del fondo nonché eventuali servizi prestati a favore degli stessi.

Per completezza, pare utile soffermarsi anche sulla fattispecie dei fondi di diritto italiano gestiti da una società di gestione straniera. Tali fondi, come sopra ricordato, all'esito della modifica normativa intervenuta con il D. Lgs. 17/2021, sono qualificabili come ESRI, indipendentemente dal fatto che la società che li gestisce, in quanto incorporata fuori dall'Italia, non rientri nella medesima categoria.

In tali casi, ai fini della determinazione del *fee cap* e del perimetro dei *non audit services* rilevano, dunque, soltanto le attività riconducibili ai fondi di diritto italiano, con l'esclusione dal perimetro di quelle riconducibili alla società di gestione straniera, in quanto non qualificabile come ESRI.

Disposizioni comuni a Enti di Interesse Pubblico, Enti Sottoposti a Regime Intermedio e altre società

3.6. Definizioni

3.6.1. Nell'art. 2, comma 1, lett. i-bis), punto 2, D. Lgs. 39/2010, la definizione di "responsabile chiave della revisione" viene estesa anche ai responsabili della revisione delle controllate significative. Quali parametri debbono essere utilizzati per valutare la significatività delle controllate?

Per valutare la significatività delle controllate occorre fare riferimento ai principi di revisione e, segnatamente, al Principio di Revisione ISA (Italia) n. 600. Tale principio, al punto 9, lett. m), definisce la "Componente significativa" come "Una componente individuata dal team di revisione del bilancio del gruppo che: i) sia individualmente significativa sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario ai fini del bilancio del gruppo; ovvero ii) è probabile che includa rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo, a motivo della sua specifica natura o delle sue specifiche circostanze".

3.7. Rischi per l'indipendenza

3.7.1. L'art. 10, comma 3, D. Lgs. 39/2010 impone per il personale professionale della società di revisione il divieto di detenere strumenti finanziari della società sottoposta ad *audit*. È corretto ritenere che il divieto in esame sia applicabile al solo personale professionale "che partecipa direttamente all'attività di revisione legale" (c.d. approccio "covered person")?

La norma in questione ha l'obiettivo di regolamentare le minacce all'indipendenza derivanti dalla detenzione di strumenti finanziari del soggetto sottoposto ad *audit*.

Merita di essere chiarito se il riferimento alla "partecipazione diretta all'attività di revisione" contenuto nel comma in esame consenta di concludere che il divieto di detenere strumenti finanziari si applica ai soli soggetti coinvolti nell'incarico di *audit*, secondo il c.d. approccio "covered person", e non, viceversa, a tutto il personale professionale della società di revisione e alle persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo della società di revisione.

Al riguardo, sussistono alcuni elementi della lettera della norma che fanno propendere per una conclusione positiva.

Tra essi si consideri innanzitutto la virgola inserita dopo il passaggio “*e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale*”. La struttura letterale infatti pare isolare una frase incidentale che inizia con le parole “*il loro personale professionale*”.

Inoltre, va considerato che il divieto riguarda gli strumenti finanziari emessi da un ente “*sottoposto alla loro revisione*”. Pertanto, i soggetti che non partecipano direttamente allo svolgimento dell'attività di *audit* dell'ente sottoposto a revisione non paiono considerati dal legislatore ai fini della presente norma.

Da ultimo si ricorda che l'art. 10, comma 1, D. Lgs. 39/2010, nell'individuare il principio base della norma in questione, ivi incluso il comma 3, precisa che il requisito di indipendenza deve ricorrere in capo al “*revisore legale*” e alla “*società di revisione legale*” che effettuano la revisione legale, nonché in capo a “*qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione*”.

Gli elementi sopra richiamati fanno dunque propendere per l'individuazione di un ambito di applicazione della norma in commento limitato ai soli soggetti coinvolti nell'attività di revisione dell'ente i cui strumenti finanziari sono potenzialmente oggetto di detenzione, vale a dire limitato ai soggetti che partecipano alla produzione dell'*opinion* o che comunque sono in grado di influenzarne l'esito.

Si tratterebbe, pertanto, del c.d. approccio *covered* che include, in sintesi:

- i) il revisore legale o la società di revisione legale;
- ii) i responsabili chiave della revisione;
- iii) il personale professionale che partecipa all'incarico;
- iv) i collaboratori continuativi che partecipano all'incarico;
- v) i collaboratori occasionali che partecipano all'incarico;
- vi) le persone strettamente legate ai soggetti di cui ai punti da i) a v), come individuate dalla Direttiva 2004/72/CE (vale a dire, il coniuge o altro partner equiparato al coniuge; il figlio a carico; altri parenti che abbiano convissuto per almeno un anno con la persona in questione; qualunque persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano esercitate dai soggetti appena richiamati, ovvero che sia direttamente o indirettamente controllata da dette persone, o sia costituita a loro beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di dette persone);
- vii) i soggetti che forniscono consultazioni su questioni di natura tecnica in relazione all'incarico;
- viii) i soggetti che propongono la remunerazione del responsabile dell'incarico o esercitano la diretta supervisione, la gestione o altra forma di controllo sullo stesso in relazione all'incarico di revisione, nonché coloro che si trovano a livelli gerarchicamente sovraordinati al responsabile dell'incarico;
- ix) i soggetti che effettuano attività di riesame della qualità in relazione all'incarico prima dell'emissione dell'*opinion*.

3.7.2. L'art 10-bis D. Lgs. 39/2010 richiede al revisore, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, di valutare e documentare una serie di aspetti, alcuni dei quali anche molto articolati (indipendenza, disponibilità di personale, competenza). Con particolare riferimento ai temi di indipendenza ed alle disposizioni richiamate dagli art. 10 e 17 D. Lgs. 39/2010, in che misura e con quali modalità il revisore deve documentare tali aspetti in sede di accettazione e in sede di continuazione dell'incarico? Come si coordina tale previsione con le disposizioni contenute nell'art 10, comma 4, D. Lgs. 39/2010 (documentazione nelle carte di lavoro di tutti i rischi rilevanti per l'indipendenza del revisore) che parrebbero richiedere analoghe valutazioni e relativa documentazione anche in corso di svolgimento del mandato di revisione?

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10-bis D. Lgs. 39/2010, si ritiene che, già in sede di accettazione dell'incarico, il revisore valuti gli aspetti contemplati dagli artt. 10 e 17 come rilevanti nelle circostanze ai fini dell'indipendenza.

Con riguardo al profilo della documentazione, in virtù del rinvio all'art. 10-bis contenuto nel comma 7 dell'art. 10-quater, nel dossier predisposto per ciascun cliente dovranno essere raccolte le informazioni, riguardanti i profili individuati dagli artt. 10 e 17, rilevate in fase di accettazione e mantenimento dello specifico incarico.

Per la prosecuzione dell'incarico, appare ragionevole effettuare (e documentare annualmente) una sintetica conferma delle valutazioni svolte in sede di accettazione, con eventuale segnalazione dei cambiamenti intervenuti e delle considerazioni effettuate in merito a detti cambiamenti.

A tale ultimo riguardo, è possibile fare rinvio a quanto documentato nelle carte di lavoro nel corso dell'incarico per soddisfare l'art. 10, comma 4, che richiede di dare conto in queste ultime dei rischi rilevanti per l'indipendenza, nonché delle misure adottate per limitare tali rischi.

Viceversa, gli aspetti generali relativi alle disposizioni organizzative ed amministrative, nonché alle procedure del revisore legale finalizzate alla prevenzione, identificazione ed eliminazione dei rischi per l'indipendenza sono documentati e comunicati ai dipendenti e collaboratori ai sensi dell'art. 10-ter, comma 10, D. Lgs. 39/2010. Conseguentemente, dette procedure, essendo già documentate in altra sede, non devono essere incluse nel fascicolo relativo al singolo incarico. Tali aspetti sono comunque oggetto di esame nell'ambito della valutazione annuale dell'adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno della qualità delle società di revisione.

3.7.3 Come va interpretato il concetto di “approvazione del progetto di fusione o dell'acquisizione” richiamato nel comma 6 dell'art. 10 D. Lgs. 39/2010?

In base a quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 10 D. Lgs. 39/2010, nel caso in cui la società sottoposta a revisione sia oggetto di acquisizione o di fusione, il revisore, a partire dall'“*approvazione del progetto di fusione o dell'acquisizione*”, è chiamato a “*adottare tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi e alle relazioni*” (ivi incluse quelle relative alla prestazione di non *audit services*) tali da poter compromettere la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire l'incarico.

Con riferimento alla previsione in commento, ci si interroga in primo luogo su come debba essere calcolato il termine di tre mesi sopra indicato, vale a dire da quale data debba essere computata la scadenza in questione.

Ad avviso di ASSIREVI, nel caso di fusione, il momento individuato dalla norma in commento dovrebbe coincidere con la delibera dell'assemblea della società sottoposta a revisione che approva il progetto di fusione predisposto dal consiglio di amministrazione.

In caso di acquisizione, il momento cui fa riferimento la norma dovrebbe coincidere con quello della sottoscrizione di un accordo vincolante contenente l'obbligo della società a realizzare l'operazione. Si dovrebbe trattare, quindi, di un momento in cui, ragionevolmente, l'ipotesi che l'operazione non si realizzi è da considerarsi remota.

Ci si chiede poi che cosa si intenda per *“adottare tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi e alle relazioni”*.

Ad avviso dell'Associazione, entro il termine previsto dalla norma, il revisore dovrebbe senza dubbio analizzare se sussistono potenziali rischi per la propria indipendenza e individuare le misure di salvaguardia appropriate per ridurre al minimo i rischi in questione. Quanto invece alla completa applicazione entro il termine di tre mesi delle salvaguardie individuate, si ritiene che possano essere fatte specifiche distinzioni a seconda delle modalità di esecuzione dell'operazione di fusione o di acquisizione in questione e della tipologia di minaccia individuata.

In effetti, nella prassi si possono riscontrare operazioni di acquisizione la cui piena efficacia si realizza anche a molti mesi di distanza dalla sottoscrizione dell'accordo vincolante tra le parti, ad esempio dopo che sono state svolte attività di *due diligence* propedeutiche alla definizione del corrispettivo e delle garanzie da indicare nel contratto, o anche dopo che si sono verificate le condizioni sospensive (in via esemplificativa, nulla osta dell'Antitrust o delle Autorità di settore) cui il contratto è sottoposto. Analogamente, l'esecuzione della fusione si viene a realizzare con la stipulazione dell'atto di fusione, che è ben successivo alle delibere di fusione e che, a sua volta, può risultare condizionato al verificarsi di specifici accadimenti esterni.

Sotto diverso profilo, le minacce individuate possono richiedere misure di salvaguardia la cui adozione non sempre dipende dalla sola volontà della società di revisione. Si pensi alla dismissione di interessi finanziari non immediatamente liquidabili, all'interruzione di relazioni d'affari che richiedono la sottoscrizione di nuovi accordi ecc..

Sul punto, occorrerà pertanto procedere ad una valutazione caso per caso, a seconda delle caratteristiche dell'operazione o della minaccia, per individuare le tempistiche più appropriate, anche più ampie rispetto ai tre mesi previsti dalla norma, necessarie per completare l'implementazione delle misure di salvaguardia identificate.

3.7.4 L'art 10, comma 7, D. Lgs. 39/2010 impone al revisore legale e al responsabile chiave della revisione legale di rispettare un periodo di *cooling off* di 1 anno prima di prestare a favore della società sottoposta a revisione attività di lavoro autonomo o subordinato "con funzioni dirigenziali di rilievo". Cosa deve intendersi per "funzione dirigenziale di rilievo"? Si tratta di un concetto connesso esclusivamente a rapporti di lavoro subordinato o può estendersi anche a ipotesi di lavoro autonomo?

L'abilitazione all'esercizio della revisione legale come condizione per l'estensione dell'obbligo di *cooling off* si applica a tutti i soggetti contemplati nella seconda parte del comma 7 dell'art. 10? Anche per l'art. 10, comma 7, è applicabile l'approccio c.d. "covered"?

Si ritiene che il concetto di "funzione dirigenziale di rilievo" sia sostanzialmente assimilabile a quello di "funzione dirigenziale chiave" come definita dal PR 100 ("qualsiasi funzione che comporti l'assunzione di responsabilità per decisioni gestionali fondamentali (ad esempio funzione di Direttore Generale o di responsabile amministrativo e finanziario). Tale responsabilità deve anche riguardare la possibilità di influire sulle politiche contabili e sulla preparazione del bilancio del Soggetto Sottoposto a Revisione. Una funzione dirigenziale chiave può altresì essere ricoperta mediante accordi contrattuali o di fatto che sostanzialmente consentono ad una persona di partecipare all'esercizio di funzioni dirigenziali in modo indiretto, per esempio attraverso un contratto di consulenza").

Occorre dunque fare riferimento a soggetti che ricoprano nella società significative funzioni gestionali, che abbiano influenza anche indiretta nell'area contabile e di bilancio, a prescindere dal relativo inquadramento giuslavoristico.

Potranno dunque risultare rilevanti ai fini della norma in commento rapporti di lavoro di natura sia subordinata, sia autonoma.

Merita peraltro di essere precisato che l'obbligo di *cooling off* opera soltanto per i soci, i dipendenti della società di revisione e ogni altra persona fisica coinvolta nell'incarico che siano abilitati all'esercizio della revisione legale e iscritti al Registro. Tale interpretazione è confermata anche dal dato letterale dell'art. 22, par. 2 Direttiva 2014/56/UE, laddove si precisa quanto segue "nel caso in cui tali dipendenti, soci o altre persone fisiche siano stati personalmente abilitati a esercitare la professione di revisione legale".

Tenuto conto della lettera della norma che fa riferimento al "diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale" è ragionevole seguire un approccio c.d. *covered* anche con riguardo all'art. 10 comma 7 e, conseguentemente, applicare il divieto solo alle persone che partecipano allo svolgimento dell'incarico sulla società interessata dal passaggio di personale.

4. SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

4.1. Revisione del bilancio consolidato

4.1.1. In base all'art. 10-*quinquies*, comma 5, il revisore del gruppo, in caso di controllo di qualità o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato, deve mettere a disposizione dell'autorità *“la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro”*. La documentazione cui fa riferimento la norma è quella predisposta dal revisore di gruppo in merito al lavoro svolto sulla componente o comprende anche le carte di lavoro predisposte dal revisore della componente?

Ad avviso di ASSIREVI, la documentazione che può essere richiesta al revisore del gruppo dall'autorità competente è rappresentata dalle carte di lavoro relative all'*audit* del bilancio consolidato e non anche dalle carte di lavoro predisposte dai revisori incaricati dell'*audit* dei bilanci delle *subsidiaries* del gruppo.

4.1.2. Come deve essere intesa la locuzione *“documentazione pertinente”* utilizzata dall'art. 10-*quinquies*, comma 3, D. Lgs. 39/2010?

Si ritiene che nella definizione di *“documentazione pertinente”* possa rientrare tutta la documentazione che il revisore del gruppo, secondo il proprio apprezzamento professionale e in linea con quanto stabilito dal par. 41 dell'Isa Italia 600, ritenga utile ai fini della revisione del bilancio consolidato, senza possibilità di ipotizzare *ex ante* alcun tipo di limitazione oggettiva e fermo restando, ovviamente, il rispetto delle disposizioni vigenti a livello locale in materia di protezione dei dati personali.

4.1.3. Come va intesa la previsione contenuta nell'art. 10-*quinquies*, comma 2, D. Lgs. 39/2010, secondo cui il revisore del gruppo *“mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori”*?

La formulazione della norma non risulta chiara.

Utili spunti interpretativi non paiono desumibili neppure dalla lettura della corrispondente previsione contenuta nell'art. 27 par. 1, lett. b), della Nuova VIII Direttiva.

In ogni caso, si ritiene che la disposizione nulla tolga o aggiunga rispetto a quanto viene richiesto al revisore di gruppo ai sensi dei principi di revisione ISA Italia.

Si ritiene, dunque, che spetti al revisore di decidere, secondo il proprio apprezzamento professionale, se, quando e con quali modalità eseguire il riesame del lavoro dei revisori delle componenti. Laddove si proceda a tale riesame, in base alla disposizione in commento il revisore sarà tenuto a documentare adeguatamente tale attività.

Detta interpretazione risulta peraltro in linea con quanto previsto dal par. 42 del Principio di revisione ISA (Italia) n. 600 ai sensi del quale *“Il team di revisione del*

gruppo deve valutare le comunicazioni dei revisori delle componenti (si veda il paragrafo 41). Il team di revisione del gruppo deve:

a) discutere gli aspetti significativi che emergono da tale valutazione con il revisore della componente, con la direzione della componente o con la direzione del gruppo, come ritenuto appropriato;

b) stabilire se sia necessario riesaminare altre parti pertinenti della documentazione della revisione del revisore della componente. (Rif.: Par. A61)”.

4.1.4. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 4, D. Lgs. 39/2010, il revisore del bilancio consolidato, laddove non sia nelle condizioni di valutare l'attività svolta da eventuali altri revisori legali delle società del gruppo, “adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente”. Qual è nel nostro ordinamento l'autorità cui si riferisce la norma in commento?

Per rispondere al quesito in esame è opportuno ricordare, in via preliminare, che nel nostro ordinamento coesistono due *oversight authorities* sui revisori, vale a dire la Consob, che esercita la propria vigilanza sui revisori legali che svolgono incarichi su EIP o ente sottoposti a regime intermedio (ESRI) e il MEF che vigila sui revisori legali che non hanno incarichi su EIP o ESRI.

Si ritiene dunque che, anche ai fini della disposizione in esame, le “autorità competenti” siano la Consob (per i revisori che svolgono attività di audit su EIP ed ESRI) e il MEF (per i revisori che non hanno incarichi su EIP o ESRI).

Indicazioni in tal senso si traggono dall'art. 2 Nuova VIII Direttiva, ove le “autorità competenti” vengono definite come “*le autorità designate dalla legge che sono responsabili della regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici*” (punto 10).

Nello stesso senso depone l'art. 32 Nuova VIII Direttiva che declina compiti e funzioni attribuite alle autorità competenti designate dagli Stati membri.

Fermo restando quanto sopra, non si può comunque escludere che le comunicazioni di cui si occupa la norma in commento possano rilevare anche ai fini di ulteriori richieste al revisore presenti in altre previsioni normative e che, pertanto, dette comunicazioni debbano essere indirizzate anche ad altre autorità di settore.

Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni contenute nell'art. 52, comma 2, Testo Unico Bancario ai sensi del quale “*Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio*”.

Analoghe comunicazioni sono previste, ai sensi dell'art. 190 Codice Assicurazioni Private, in capo al revisore legale delle compagnie assicurative all'IVASS, nonché, ai sensi dell'art. 8 TUIF, dal revisore legale delle Sim, delle SGR, delle Sicav o delle Sicaf a Banca d'Italia e a Consob.

4.2. Irregolarità

4.2.1. Che cosa si intende per “irregolarità” ai sensi dell’art. 7 Regolamento EIP? Le previsioni contenute nel principio di revisione ISA Italia n. 250 possono essere utilizzate come strumento interpretativo del contenuto dell’art. 7 Regolamento EIP?

Dalla lettura dell’art. 7 Regolamento EIP pare che gli obblighi dallo stesso imposti al revisore legale siano del tutto analoghi a quelli attualmente previsti dal principio di Revisione Internazionale ISA Italia 250 (di seguito, l’“ISA Italia 250”).

Ad avviso dell’Associazione, l’ambito di applicazione della norma in esame, nonché situazioni di incertezza interpretativa aventi ad oggetto la medesima disposizione dovrebbero essere definiti sulla base del contenuto degli *standard* di riferimento dell’attività di revisione legale.

In tale contesto, pare opportuno sottolineare come l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 Regolamento EIP possa inerire solamente ad “irregolarità” che sono state riscontrate dal revisore nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione di cui al piano di revisione. In altri termini, si ritiene che la norma in commento non possa imporre al revisore l’obbligo di svolgere attività di verifica differenti e/o ulteriori rispetto a quelle programmate ai fini dell’emissione del giudizio sul bilancio nel rispetto dei principi di revisione.

Inoltre, anche in ragione del contenuto del Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 250, il soggetto incaricato dell’*audit* del bilancio non è tenuto ad individuare la non conformità a tutte le leggi e a tutti i regolamenti applicabili alla società sottoposta a controllo (cfr. par. 4). Gli *standard* di riferimento richiedono, infatti, al revisore di svolgere solo alcune procedure di revisione “*volte a favorire l’identificazione di casi di non conformità ad altre leggi e regolamenti che possono avere un effetto significativo sul bilancio*” (cfr. par. 10, lett. b), Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 250).

Per quanto concerne l’art. 7 Regolamento EIP, quindi, il concetto di “irregolarità” dovrebbe, secondo ASSIREVI, essere ricondotto alla definizione di “non conformità” contenuta nel Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 250 e qui di seguito riportata:

“Non conformità – Atti di tipo omissivo o commissivo, sia intenzionali sia involontari, compiuti dall’impresa, contrari alle leggi o ai regolamenti vigenti. Tali atti includono operazioni compiute dall’impresa, o in nome o per conto dell’impresa, dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione o dai dipendenti. La non conformità non include comportamenti non corretti personali (cioè non connessi all’attività dell’impresa), da parte dei responsabili delle attività di governance, della direzione o dei dipendenti dell’impresa”.

4.3. Relazione di revisione

4.3.1. Ai fini della dichiarazione di cui all’art. 10, paragrafo 2, lett. f), Regolamento EIP, cosa accade se il revisore, per circostanze eccezionali, si trovi nella condizione di non essere in conformità a quanto previsto dall’art. 5 Regolamento EIP?

Con riferimento all’articolo art. 10, paragrafo 2, lett. (f) del Regolamento, particolarmente controverso è il punto relativo alla dichiarazione in cui il revisore conferma di non aver prestato servizi vietati ai sensi dell’articolo 5.

Come emerge dalla lettura del Regolamento EIP, il Legislatore europeo non ha fornito alcuna indicazione in merito alla condotta che il revisore deve tenere nel caso in cui, ad esempio per circostanze eccezionali, si trovi nella condizione di non essere in conformità a quanto previsto dall'art. 5 Regolamento EIP.

In mancanza di precise indicazioni normative e di una posizione assunta sul punto dalle Autorità di Vigilanza, il revisore che dovesse trovarsi in una simile situazione sarebbe chiamato, ad avviso di ASSIREVI, a darne tempestiva comunicazione all'*audit committee* dell'EIP e alla competente Autorità di Vigilanza.

Ciò, al fine di poter compiere con tali soggetti una valutazione della effettiva compromissione della propria indipendenza nelle contingenze concrete.

Nell'ipotesi in cui la violazione venisse ritenuta non idonea a costituire un significativo rischio per l'indipendenza del revisore, quest'ultimo potrebbe, secondo l'Associazione, emettere la propria *opinion* sul bilancio. In tale contesto, sarebbe opportuno che il revisore desse comunque evidenza nella relazione dell'avvenuta prestazione di un servizio proibito e delle ragioni per le quali tale circostanza non ha influito sulla propria indipendenza.

L'interpretazione proposta risulta del resto coerente con le indicazioni del legislatore comunitario. Il Considerando 8 del Regolamento EIP precisa infatti che la prestazione di servizi di cui alla *black list* "potrebbe compromettere l'indipendenza", lasciando quindi intendere che non sembrerebbe sussistere un automatismo tra la prestazione di un servizio vietato e la compromissione dell'indipendenza del revisore.

4.4. Relazione aggiuntiva

4.4.1. In base all'art. 11, par. 2, lett. d), Regolamento EIP, il revisore è tenuto a descrivere nella relazione aggiuntiva "la natura, la frequenza e la portata delle comunicazioni con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o con l'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, l'organo di direzione e l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, comprese le date delle riunioni con detti organi".

Cosa deve intendersi per "organo di direzione" e "organo di amministrazione o di controllo"?

Al fine di individuare i soggetti destinatari delle comunicazioni occorre, ad avviso di ASSIREVI, fare riferimento al testo inglese del Regolamento ove si richiamano le comunicazioni a "*audit committee*", "*management body*" e "*administrative or supervisory body*". Nell'impianto anglosassone si intendono dunque ricomprendere, oltre alle comunicazioni all'*audit committee*, quelle al Chief Executive Officer ("*management body*") e quelle al Board of Directors e relativi comitati nella loro funzione sia di *administrative bodies* sia di *supervisory bodies*.

Trasponendo le indicazioni provenienti dall'impianto anglosassone nel nostro sistema di governance dualistico, le comunicazioni menzionate dalla norma parrebbero essere quelle indirizzate all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Sorveglianza, anche nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, e al Consiglio di Gestione.

Nel caso, invece, di sistema di governance tradizionale si tratterebbe delle comunicazioni all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, anche nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Nel sistema di *governance* monistico ci si dovrebbe riferire alle comunicazioni all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il controllo sulla gestione, anche nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Come precisato dalla norma, le comunicazioni da riepilogare nella relazione aggiuntiva sono solo quelle riferite agli organi di *governance* dell'ente sottoposto a revisione; pertanto, sono escluse le comunicazioni con gli organi di *governance* delle controllate dell'ente sottoposto a revisione.

Ad avviso di ASSIREVI, sono da prendere in considerazione solo le comunicazioni pianificate allo scopo di acquisire informazioni necessarie per lo svolgimento della revisione contabile e per la comunicazione agli organi di *governance* dello stato di avanzamento del lavoro di revisione. Le comunicazioni aventi queste finalità sono generalmente supportate da documentazione ad esempio: richiesta di incontro, agenda dell'incontro, materiale di presentazione, ecc.. Le suddette evidenze sono, pertanto, parte integrante delle carte di lavoro.

4.4.2. Come deve essere interpretata la richiesta contenuta nell'art. 11 Regolamento EIP di descrivere “la metodologia utilizzata, in particolare quali categorie dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quali categorie sono state verificate sulla base di verifiche di sistema e procedure di conformità, compresa una spiegazione di eventuali variazioni sostanziali intervenute nell'entità delle verifiche di sistema e delle procedure di conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata eseguita da altro(i) revisore(i) legale(i) o altra(e) impresa(e) di revisione contabile”?

In linea generale, va sottolineato che il contenuto della relazione aggiuntiva, come declinato dal Regolamento EIP, presuppone che l'*audit committee* abbia una conoscenza della tecnica di revisione più approfondita rispetto a quella richiesta al medesimo organo prima della riforma europea.

In considerazione di quanto sopra, la relazione aggiuntiva sembra volta a fornire all'*audit committee* informazioni di carattere generale sull'impostazione del lavoro di revisione, consentendo a tale organo di valutare la prevalenza di procedure di validità su procedure di conformità e viceversa, vale a dire di comprendere se, in relazione a ciascuna categoria dello stato patrimoniale, è stato seguito un approccio di revisione di tipo *substantive* o di tipo *compliance*.

Anche la versione inglese dell'art. 11, par. 2, lett. g) pare confermare tale ricostruzione laddove utilizza il concetto di “*weighting of system and compliance testing*”.

Per tale motivo, appare ragionevole che le informazioni fornite dal revisore riguardino non tanto l'entità, in termini numerici o di elencazione, delle procedure di validità e delle procedure di conformità, quanto, piuttosto, il tipo di approccio di revisione utilizzato in concreto (vale a dire di tipo *substantive* o di tipo *compliance*).

4.4.3 L'art. 19, comma 1, lett. a), D. Lgs. 39/2010 prevede che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato di "a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni". Le osservazioni dell'Audit Committee alla relazione aggiuntiva devono essere previamente discusse con il revisore? Cosa si intende con la locuzione "esito della revisione legale"?

Con riferimento al primo quesito, ad avviso dell'Associazione, eventuali osservazioni formulate dall'Audit Committee sulla relazione aggiuntiva del revisore dovrebbero essere previamente discusse e condivise con quest'ultimo, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra il soggetto incaricato dell'audit e l'organo di controllo della società e comunque ai fini di una corretta e completa informativa dell'organo amministrativo. Si ritiene inoltre che le osservazioni dell'*audit committee* dovrebbero riguardare eventuali aspetti emersi dalla revisione legale che necessitano di interventi da parte degli amministratori, finalizzati al miglioramento continuo del processo di informativa finanziaria. In ogni caso, dette osservazioni non dovrebbero estendersi ad un riesame dell'adeguatezza del lavoro di revisione svolto, aspetto che dovrebbe essere oggetto di preliminare condivisione tra il revisore e l'*audit committee*.

Con riferimento al secondo quesito, la locuzione "esito della revisione legale" è riferibile alla conclusione delle procedure di revisione legale che coincide con l'emissione della relazione ex art. 10 Regolamento EIP. Tale approccio interpretativo comporta che la relazione di cui all'art. 11 Regolamento EIP non potrà che essere predisposta e consegnata all'Audit Committee in concomitanza con l'emissione del giudizio di revisione. Diversamente, non sarebbe infatti possibile illustrare nella relazione aggiuntiva i risultati della revisione come richiesto dall'art. 11, paragrafo 2, Regolamento EIP.

Sotto un diverso profilo, giova infine rilevare che l'art. 19 pare volto ad agevolare il trasferimento di informazioni circa gli esiti della revisione dall'Audit Committee al Consiglio di Amministrazione. Tale previsione, in ogni caso, non fa venir meno il rapporto diretto tra revisore e organo di amministrazione sancito dal principio di Revisione ISA (Italia) n. 260 (cfr. par. 16).

4.5. Rotation del personale

4.5.1. Ai sensi dell'art. 17, par. 7, comma 3, Regolamento EIP, la società di revisione "definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti, comprese quanto meno le persone iscritte nel registro dei revisori legali". Cosa si intende per "personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti"? Cosa si intende per "meccanismo di rotazione graduale"?

La previsione in esame richiede che siano sottoposti al meccanismo di rotazione imposto dall'art. 17, paragrafo 7, comma 3, Regolamento EIP i soggetti "di grado più alto" iscritti al registro dei revisori coinvolti nella revisione legale dell'EIP selezionati utilizzando il meccanismo predisposto dal revisore.

Con riferimento al primo quesito, il concetto di "grado" dovrebbe essere riconducibile, ad avviso di ASSIREVI, alle mansioni svolte da un determinato soggetto nell'ambito del lavoro di revisione.

In tal senso, appare dunque ragionevole ricomprendere nel novero del personale di grado più alto i revisori inquadrati in ruoli dirigenziali o equivalenti. Occorrerà poi valutare, di volta in volta, in base alle specifiche caratteristiche di ciascun incarico, se sia necessario o opportuno estendere il meccanismo di rotazione graduale ad altri soggetti quali altri soci coinvolti in modo significativo nello svolgimento dell'incarico e coloro che sullo stesso rivestono il ruolo di *engagement manager* (colui/colei che nell'ambito del gruppo di lavoro svolgono funzioni di direzione e supervisione).

Con riferimento al secondo quesito, il concetto di **“meccanismo di rotazione graduale”** pare volto ad evitare una rotazione simultanea o ravvicinata di tutti i componenti *“senior”* del gruppo di revisione. Nell'implementazione di tale misura andranno dunque considerate nel loro complesso sia le rotazioni già effettuate, sia le eventuali rotazioni programmate, compresa quella del socio responsabile dell'incarico, dovendo infatti tenere conto dell'esigenza di dare continuità ai componenti del gruppo di revisione a presidio della qualità del lavoro di revisione e della gestione dei rischi professionali.

4.5.2 L'obbligo di *rotation* del *key audit partner* previsto dall'art. 17, paragrafo 7, Regolamento EIP, si applica anche ai responsabili degli incarichi delle controllate significative in presenza di un revisore secondario?

Ad avviso dell'Associazione, l'obbligo di *rotation* del *key audit partner* non rileva quando il revisore secondario è diverso dal revisore principale. Una differente lettura, infatti, finirebbe per estendere le norme del Regolamento EIP ad una società che non rientra nella categoria degli EIP e senza che detta *rotation* sia imposta da altre disposizioni in tema di indipendenza.

4.6. Scetticismo, riservatezza e segreto professionale

4.6.1. La definizione di “scetticismo professionale” e l'insieme delle regole ad esso connesse di cui all'art. 9, comma 2, devono essere letti alla luce delle disposizioni già contenute nei principi di revisione?

La definizione di scetticismo professionale contenuta nel testo inglese della Nuova VIII Direttiva è coincidente con quella contenuta nel principio di revisione internazionale Isa 200, trasposta nell'ISA Italia 200.

Da un lato, infatti, la Nuova VIII Direttiva, nella versione inglese precisa quanto segue: *“professional scepticism means an attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence”*.

Il principio di revisione internazionale ISA 200 utilizza le medesime parole, tradotte nell'ISA Italia 200 come segue: *“Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi”*.

La traduzione italiana della Nuova VIII Direttiva, così come la conseguente trasposizione nell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 39/2010, risulta, invece, disallineata al testo inglese della norma comunitaria e ai principi di revisione sopra ricordati.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che una condotta improntata al rispetto dei principi di revisione soddisfi anche gli obblighi previsti dal D. Lgs. 39/2010.

4.6.2. L'art. 9-bis, comma 6, D. Lgs. 39/2010 disciplina l'ipotesi del trasferimento di documentazione inerente l'attività di revisione tra il revisore legale di una società appartenente ad un gruppo avente sede in uno Stato membro e il revisore della controllante con sede in un Paese Terzo. Quale è la disciplina di riferimento per il trasferimento della documentazione tra revisore della capogruppo e revisore della controllata quando entrambi hanno sede in uno Stato membro?

Esistono in questo caso particolari vincoli da rispettare nel trasferimento di informazioni rilevanti quali, ad esempio, i limiti derivanti dalla normativa in materia di *privacy* vigente a livello nazionale?

Con riguardo all'ipotesi di trasferimento della documentazione tra revisori che operano in diversi Stati membri, l'assenza di specifiche disposizioni nella Direttiva 2014/56/UE e, conseguentemente, nel D. Lgs. 39/2010 va ricondotta al fatto che la disciplina vigente a livello comunitario, specie in materia di *privacy*, risulta già tendenzialmente allineata.

Pertanto, ferme restando le peculiarità della normativa di ciascun ordinamento europeo, il trasferimento di documentazione tra revisori aventi sede in due diversi Stati membri sembrerebbe assimilabile all'ipotesi di trasferimento di documentazione tra revisori che operano all'interno di uno stesso Stato.

Il trasferimento di informazioni e carte di lavoro tra revisori appartenenti ad ordinamenti giuridici europei differenti potrebbe peraltro essere sottoposto a specifiche limitazioni imposte dalla disciplina in materia di *privacy* propria di ciascuno Stato Membro. Tale aspetto rimane pertanto oggetto di attenzione da parte del revisore.

4.7. Riesame della qualità dell'incarico

4.7.1. Cosa si intende con i termini "*raccoglie e documenta*" a cui fa riferimento l'art. 8, paragrafo 4, Regolamento EIP? Si può ritenere che le informazioni raccolte dal responsabile del riesame possono essere inserite nel file di revisione relativo all'incarico oggetto di *review*? Come si coordinano le previsioni della norma in commento con le indicazioni contenute nell'ISQC1?

L'art. 8, paragrafo 4, Regolamento EIP impone al responsabile del riesame ("EQCR") di raccogliere e documentare le seguenti informazioni:

"a) le informazioni orali e scritte fornite dal revisore legale o dal responsabile della revisione, su richiesta o meno del responsabile del riesame, per sostenere i giudizi significativi nonché i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati;

b) i giudizi del revisore legale o del responsabile della revisione espressi nelle bozze delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11".

Il Regolamento EIP richiede inoltre che l'EQCR conservi "*la documentazione dei risultati del riesame accompagnati dalle considerazioni alla base degli stessi*" (cfr. art. 8, paragrafo 7, Regolamento EIP).

Dalla lettura della disposizione in commento e da quanto nel seguito chiarito si ritiene che le informazioni raccolte dall'EQCR durante lo svolgimento della propria attività siano da includere nel file di revisione dell'incarico oggetto di *review*.

Ad avviso dell'Associazione, infatti, occorre considerare che il riesame della

qualità dell'incarico non costituisce una vera e propria novità nell'ambito della revisione legale. Tale attività è in effetti oggi imposta dal Principio di Revisione Internazionale ISQC Italia 1, il quale si ritiene possa essere utilizzato quale strumento interpretativo del contenuto della disposizione in commento.

Con specifico riferimento alla documentazione dell'attività di riesame dell'incarico, la prassi sin qui sviluppata, anche alla luce delle previsioni dell'ISQC Italia 1, prevede la creazione di un *file* unitario che contiene, da un lato, la documentazione del revisore a supporto del giudizio e tutte le informazioni poste alla base della relazione di revisione e, dall'altro, l'evidenza dell'attività di *quality review* su detto incarico di revisione.

Si ritiene quindi che anche l'art. 8, paragrafo 4, Regolamento EIP possa essere interpretato nel senso di non imporre all'EQCR la creazione di una documentazione del riesame dell'incarico a sé stante rispetto al *file* di revisione relativo all'incarico oggetto di *review*. Occorrerà comunque che quanto indicato relativamente al riesame consenta di ricostruire l'attività svolta dall'EQCR.

4.8. Carte di lavoro

4.8.1. Come vanno intese le previsioni contenute nell'art. 18 Regolamento EIP in tema di "fascicolo di passaggio"?

La rubrica della norma in commento è il retaggio di una previsione, inizialmente inserita nella bozza di Regolamento europeo, che imponeva al revisore uscente l'obbligo di creare un fascicolo ad hoc, contenente specifici documenti da consegnare al revisore entrante.

Tale disposizione è stata poi eliminata e sostituita con le previsioni attualmente contenute nell'art. 18 che disciplina, più in generale, i rapporti tra il revisore uscente ed il revisore entrante, nonché i documenti che il primo deve mettere a disposizione del secondo.

Ad avviso di ASSIREVI, non è necessario che detti documenti ed informazioni siano oggetto di predisposizione specifica, essendo sufficiente trarre gli stessi dalle carte di lavoro che, ai sensi dell'art. 10-quater, comma 7, D. Lgs. 39/2010, il revisore uscente deve mettere a disposizione del revisore entrante.

Considerato che il revisore ha l'obbligo di predisporre e conservare la documentazione del proprio lavoro per un periodo di 10 anni, si ritiene che si tratti delle carte di lavoro del revisore uscente mantenute in ottemperanza a tale previsione.

4.8.2. L'art 10-quater, comma 7, D. Lgs. 39/2010 richiede la creazione di un fascicolo di revisione per ogni revisione legale. Nel fascicolo devono essere raccolte una serie di informazioni molto articolate, così come previsto dal D. Lgs. 39/2010 e dal Regolamento UE 537/2014. Per ottemperare alla disposizione in commento è sufficiente che le informazioni in questione siano raccolte e conservate dal revisore per 10 anni anche se non necessariamente presenti nell'ambito di un unico fascicolo?

Per ottemperare alla disposizione in commento si ritiene sufficiente che il fascicolo relativo al singolo incarico contenga indicazioni idonee a ricostruire dove è conservata la documentazione rilevante menzionata nella norma in commento.

La lettura sopra prospettata risulta confermata anche dalle previsioni contenute nell'ISA (Italia) 230, par. 8(I) e par. A2(I), al quale si rinvia.

4.9. Listing/Delisting

4.9.1. Nel caso di *listing*, qual è il momento a partire dal quale la società assume lo status di EIP?

Nel caso di *listing*, la società assume lo status di EIP a partire dalla data di efficacia dell'ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari indicata nella delibera della società di gestione del mercato (ad esempio, Borsa Italiana S.p.A.).

Da tale data, la società è tenuta a rispettare le disposizioni relative al contenuto e alle modalità di pubblicazione dell'informativa finanziaria delle società quotate e, più in generale, gli obblighi previsti dagli artt. 119 e ss. del D. Lgs. 58/1998.

4.9.2. A partire da quale momento deve essere calcolato il periodo di durata dell'incarico?

Il periodo di durata novennale dell'incarico deve essere calcolato a partire dall'esercizio in cui la società ha acquisito lo status di EIP. A titolo esemplificativo, qualora la società assuma la veste di EIP a far data dal 31 marzo 2019, il periodo dell'incarico sarà calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e quindi fino all'esercizio 2027.

4.9.3. Che tipo di *opinion* deve essere resa successivamente alla quotazione?

Ad avviso dell'Associazione, nell'individuazione della tipologia di *opinion* che il revisore è tenuto ad emettere dopo la quotazione è determinante identificare la data in cui il bilancio è da considerarsi pubblicato (e quindi definitivo). Secondo quanto indicato dal Principio Contabile Internazionale IAS 10, tale data coincide con quella in cui il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio.

Di conseguenza, qualora il *listing* si verifichi (i) entro la fine dell'esercizio, oppure, (ii) dopo la chiusura dell'esercizio ma prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, la società sarà tenuta a predisporre un bilancio secondo la disciplina applicabile alle società quotate e la società di revisione non potrà che emettere un'*opinion* da EIP. Al contrario, sebbene appaia un caso puramente teorico, qualora il *listing* si verifichi dopo l'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se prima dell'assemblea, la società di revisione non potrà che emettere un'*opinion* da non EIP posto che il progetto di bilancio sarà stato predisposto dagli amministratori secondo la disciplina delle non quotate.

4.9.4. Che tipo di *opinion* deve essere resa successivamente al *delisting*?

Per rispondere al quesito, è anzitutto opportuno precisare che le società che perdono lo status di emittente quotato non sono più tenute a rispettare le disposizioni relative al contenuto e alle modalità di pubblicazione dell'informativa finanziaria delle società quotate e, più in generale, gli obblighi previsti dagli artt. 119 e ss. del D. Lgs. 58/1998 dalla data di efficacia della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari indicata nella delibera assunta dalla società di gestione del mercato (ad esempio, Borsa Italiana S.p.A.).

Fermo quanto sopra, come per i casi di *listing* di cui alla Q&A n. 4.9.3, nell'individuazione della tipologia di *opinion* che il revisore è tenuto ad emettere

dopo il *delisting* assume rilevanza, ad avviso dell'Associazione, la data in cui il bilancio è da considerarsi pubblicato (e quindi definitivo). Secondo quanto indicato dal Principio Contabile Internazionale IAS 10, tale data coincide con quella in cui il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio.

Pertanto, se il *delisting* avviene (i) entro la fine dell'esercizio, oppure, (ii) dopo la chiusura dell'esercizio ma prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, la società predisporrà il bilancio (e la relativa informativa finanziaria) secondo la disciplina applicabile alle società non quotate. La società di revisione, conseguentemente, potrà emettere una *opinion* da non-EIP.

Viceversa, qualora il *delisting* intervenga nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e la data di approvazione da parte dell'assemblea, la società sarà tenuta a seguire la disciplina applicabile alle società quotate con riguardo alla predisposizione del bilancio; di conseguenza, la società di revisione procederà ad emettere un'*opinion* da EIP.

4.9.5. Quali compiti gravano sulla società di revisione, relativamente alla relazione sulla *corporate governance*, nel caso in cui *delisting* intervenga prima del termine entro il quale tale relazione deve essere resa pubblica?

Qualora il *delisting* intervenga prima del termine entro cui la relazione sulla *corporate governance* di cui all'art. 123-*bis* TUIF deve essere resa pubblica (cfr. art. 154-*ter* TUIF), la società, non essendovi obbligata, potrebbe anche valutare di non approvare e pubblicare la relazione in questione in vista dell'assemblea. In tale fattispecie, dunque, l'emittente potrebbe trovarsi a predisporre un bilancio da quotata ma a non redigere la relazione sulla *corporate governance*. In una simile fattispecie, la società di revisione si troverebbe priva del *subject matter* su cui esprimersi e quindi su di essa non graverebbe più alcun obbligo ai sensi del quarto comma dell'art. 123-*bis* TUIF.

4.9.6. In caso di *delisting*, la società di revisione è tenuta ad esprimersi sulla dichiarazione di carattere non finanziario ex D. Lgs. 254/2016?

Per quanto concerne la dichiarazione di carattere non finanziario ex D. Lgs. 254/2016, ferma restando l'opportunità di effettuare una valutazione caso per caso, sembrerebbe ipotizzabile, ad avviso dell'Associazione, seguire il criterio esposto nella Q&A 4.9.4: venuto meno a seguito del *delisting* lo *status* di EIP, sempre a decorrere dalla data di efficacia della delibera di revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari assunta dalla società di gestione del mercato, la società non avrebbe più l'obbligo di predisporre la dichiarazione di carattere non finanziario e, conseguentemente, la società di revisione non sarebbe più tenuta ad esprimersi sulla stessa. Valgono anche per questa fattispecie le ulteriori considerazioni di cui alla precedente domanda 4.9.4.

4.9.7. In caso di *delisting*, se la società sottoposta a revisione non si attiva per porre in essere i dovuti adempimenti con riferimento all'incarico di revisione a suo tempo conferito alla società di revisione ex artt. 16 e 17 D. Lgs. 39/2010, quale comportamento deve essere assunto dalla società di revisione?

In caso di *delisting*, se la società sottoposta a revisione non si attiva per porre in essere i dovuti adempimenti con riferimento all'incarico di revisione a suo tempo conferito all'*auditor* del bilancio ex artt. 16 e 17 D. Lgs. 39/2010, ferma restando

l'opportunità di instaurare, caso per caso, gli appropriati contatti con l'Autorità di Vigilanza, non è da escludere che la società di revisione possa, in linea di principio, adottare un approccio sostanzialistico. Di conseguenza, qualora il *delisting* avvenga entro la data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, nonostante sia in essere un incarico ex artt. 16 e 17 D. Lgs. 39/2010, la società di revisione potrebbe emettere un'*opinion* da non-EIP, evidenziando nella relazione medesima che il nuovo mandato ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 sarà conferito nell'assemblea chiamata ad approvare il primo bilancio chiuso dalla società ormai *delistata*. Detta assemblea sarebbe, per l'appunto, tenuta a interrompere anticipatamente l'incarico ex artt. 16 e 17 D. Lgs. 39/2010 e a conferire un nuovo incarico ex art. 13 D. Lgs. 39/2010. Inoltre, ad avviso dell'Associazione, tale prima assemblea successiva al *delisting* sarebbe anche tenuta a ratificare la circostanza che il primo esercizio del nuovo incarico triennale da non-EIP si sia a tale data già completato.

5. FLUSSI INFORMATIVI

Enti di Interesse Pubblico

5.1. Relazione di trasparenza

5.1.1. Da quando decorre l'obbligo di presentare la relazione di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 13 Regolamento EIP?

ASSIREVI ritiene che, in analogia alla posizione assunta con riferimento alla relazione di revisione, anche la relazione di trasparenza dovrà essere redatta in conformità alle previsioni dell'art. 13 Regolamento EIP a partire dagli esercizi che iniziano dopo la data in cui il Regolamento diviene applicabile, vale a dire dopo il 17 giugno 2016.

Tale interpretazione ha trovato riscontro anche in una posizione assunta dalla stessa Commissione Europea, la quale nelle Q&A EC 3 settembre 2014 ha espressamente affermato che *"The new requirements will apply to the first financial year starting after the date of application of the new EU regulatory framework."*

In relazione alla questione in esame, occorre, tuttavia sottolineare come l'art. 27, comma 9, secondo periodo, D. Lgs. 135/2016, stabilisca che le disposizioni di cui all'art. 18 D. Lgs. 39/2010 *"non si applicano alle relazioni di trasparenza dei soggetti tenuti alla loro pubblicazione relative agli esercizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"*. Il contenuto di tale previsione normativa non appare pertanto allineato a quanto sopra richiamato in relazione all'entrata in vigore del Regolamento EIP.

Sul punto, rimangono problematiche ad esempio le situazioni delle società di revisione che chiudono il bilancio al 30 giugno 2016 o al 31 luglio 2016 che parrebbero essere interessate da un problema interpretativo di conflitto fra norme nazionali e norme europee.

5.1.2. Quali sono i soggetti che devono essere indicati nella relazione di trasparenza ai sensi della lett. f), del par. 2, dell'art. 13 Regolamento EIP?

Con riferimento alle relazioni di trasparenza in corso di redazione (quindi non ancora redatte ai sensi della normativa europea), le società di revisione e i revisori legali indicano fra gli Enti di Interesse Pubblico tutte le società rientranti nella definizione di EIP di cui all'art. 16, comma 1, D. Lgs. 39/2010, nella versione precedente alla novella apportata dal D. Lgs. 135/2016, nonché le società sottoposte a revisione ai sensi degli artt. 165 e 165-bis del TUIF (articoli, questi ultimi, abrogati a decorrere dal 5 agosto 2016).

Con riferimento alle relazioni di trasparenza redatte successivamente, in conformità alle disposizioni del Regolamento EIP, si ritiene che dovranno essere indicati quali Enti di Interesse Pubblico i soggetti elencati all'art. 16, comma 1, D. Lgs. 39/2010, così come modificato dal D. Lgs. 135/2016, vale a dire le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del codice delle assicurazioni private e le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

Si ritiene invece che non siano inclusi i soggetti qualificati come Enti sottoposti a regime intermedio di cui all'art 19-ter D. Lgs. 39/2010 (di seguito "ESRI"), né le società controllate da società quotate e controllanti società quotate.

5.1.3. Quali ricavi devono essere inclusi nel dato di cui all'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), Regolamento EIP?

ASSIREVI ritiene opportuno poter condividere con l'Autorità di Vigilanza competente una posizione sulla questione in oggetto.

A tale proposito, l'Associazione ritiene utile rilevare come, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, il revisore legale e la società di revisione sono già tenuti ad esporre in bilancio l'ammontare dei ricavi generati dalla prestazione di attività di revisione legale e di servizi diversi dall'audit secondo quanto indicato nella Comunicazione n. 9909588 del 12 febbraio 1999.

A tale riguardo, anche in un'ottica di semplificazione, si auspica che venga compiuto un allineamento della classificazione dei ricavi che devono essere comunicati ai sensi della norma europea in esame e di quelli che devono essere trasmessi ai sensi delle previsioni regolamentari in materia di regime contributivo a favore di Consob.

L'approccio sopra descritto è in corso di discussione con l'Autorità di Vigilanza.

5.1.4. Con riferimento all'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), ii), iii), iv), Regolamento EIP, come si riconciliano i termini italiani rispetto alla versione inglese e come si potrebbero classificare le casistiche non direttamente attribuibili alla revisione legale?

L'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), ii), iii), iv), Regolamento EIP prevede le seguenti categorie:

- i) ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico (*"revenues from the statutory audit of annual and consolidated financial statements of public-interest entities and entities belonging to a group of undertakings whose parent undertaking is a public-interest entity"*);
- ii) ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti (*"revenues from the statutory audit of annual and consolidated financial statements of other entities"*);
- iii) ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti oggetto di revisione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile (*"revenues from permitted non-audit services to entities that are audited by the statutory auditor or the audit firm"*); e
- iv) ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti (*"revenues from non-audit services to other entities"*).

Ad avviso di ASSIREVI, l'obiettivo della previsione in commento è la comunicazione all'autorità di vigilanza dei ricavi derivanti dall'attività di revisione, da un lato, e dai servizi diversi dalla revisione non vietati, dall'altro lato. Tale comunicazione ha la finalità di consentire la valutazione del permanere in capo al revisore del requisito di indipendenza. Conseguentemente, la categoria che residua si compone di tutti i ricavi derivanti da servizi diversi dalla revisione prestati a società non sottoposte a revisione e quindi non rilevanti per la valutazione dell'indipendenza del revisore.

In tale contesto, il termine revisione legale rappresenta la traduzione del corrispondente *"statutory audit"*.

Alcune fattispecie frequentemente riscontrate nella prassi nazionale non paiono tuttavia di immediata collocazione tra le categorie indicate dalla norma.

Si propone qui di seguito per alcune di esse una possibile classificazione:

- a) Revisione volontaria dei bilanci d'esercizio o consolidato; ad esempio, società non obbligate alla revisione legale perché sotto i limiti, società con revisione legale effettuata da altro soggetto, entità non obbligate alla revisione legale (ONLUS, fondazioni, consorzi, ecc), società non obbligate alla redazione del bilancio consolidato: classificazione sub ii).
- b) Revisione richiesta da altre norme di legge, quali ad esempio, revisione ai sensi della legge 59/1992 sulle cooperative o revisione dei conti annuali separati delle società dell'energia elettrica e del gas: classificazione sub ii).
- c) Altri servizi di *assurance* richiesti da norme di legge, quali ad esempio l'attestazione per il fondo nazionale di garanzia prevista dall'articolo 62, comma 1, D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415: classificazione sub iii).
- d) Revisione contabile del *reporting package* ai fini della revisione del bilancio consolidato di EIP italiano: classificazione sub i) o ii) a seconda della natura della società revisionata.

L'approccio sopra descritto è in corso di discussione con l'Autorità di Vigilanza.

5.1.5. Con riferimento all'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), Regolamento EIP, qual è il perimetro della definizione “enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico”?

Per la definizione di impresa madre le Q&A EC 3 settembre 2014 rimandano alla definizione contenuta nella Direttiva 2013/34/UE.

A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, il D. Lgs. 139/2015, all'art. 1, lett. e) definisce “impresa madre” come “l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38”.

Conseguentemente, alla luce della posizione espressa dalla Commissione Europea, si ritiene che per la nozione di “impresa madre” utilizzata nel Regolamento EIP, e, conseguentemente, nella norma in esame, si possa fare riferimento a quanto indicato nella norma nazionale appena richiamata.

In ragione di quanto precede, ai fini dell'interpretazione di quanto previsto dall'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), Regolamento EIP, si ritiene che per “enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico” si intendono esclusivamente gli EIP con sede legale in Italia (così come definiti dall'art. 16 D. Lgs. 39/2010 modificato dal D. Lgs. 135/2016) e le relative controllate dirette e indirette, i cui bilanci sono sottoposti a revisione da parte della società di revisione italiana.

Sono pertanto incluse le attività di revisione di società estere effettuate dalla società di revisione italiana ai fini della revisione del bilancio consolidato dell'EIP madre avente sede legale in Italia.

Si ritiene invece che siano esclusi i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di revisione in favore di società aventi sede in uno Stato Membro diverso dall'Italia o in un Paese Terzo controllate da un EIP italiano effettuate da società di revisione del *network*, siano esse dell'Unione Europea o extra UE.

5.1.6. In quale delle categorie di cui ai punti da i) a iv) dell'art. 13, par. 2, lettera k), Regolamento EIP vanno classificati i ricavi relativi alla revisione sui fondi comuni gestiti?

I fondi comuni gestiti dalle SGR rientrano nella categoria degli ESRI ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, lett. f), D. Lgs. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. 135/2016.

Pertanto, si ritiene che l'attività di revisione sui rendiconti dei fondi possa essere inclusa al punto ii) dell'art. 13, par. 2, lett. k), Regolamento EIP.

L'approccio sopra descritto è in corso di discussione con l'Autorità di Vigilanza.

5.2. Informazioni per le Autorità competenti

5.2.1. Qual è il perimetro dell'elenco degli “enti di interesse pubblico sottoposti a revisione” di cui all'art. 14 Regolamento EIP?

Ad avviso di ASSIREVI l'elenco degli “enti di interesse pubblico sottoposti a revisione” di cui all'art. 14 Regolamento EIP comprende gli EIP ex art. 16 D. Lgs.

39/2010, come modificato dal D. Lgs. 135/2016, escluse le relative società controllate, collegate, controllanti e sottoposte a comune controllo.

5.2.2. Cosa si intende per “fatturato da essi generato” nel testo dell’art. 14 Regolamento EIP?

Ai fini dell’interpretazione di quanto previsto dall’art. 14 Regolamento EIP, per “fatturato da essi generato” si intende il fatturato di cui all’art. 14 Regolamento EIP, ripartito nelle categorie a), b) e c), contabilizzato per ciascun EIP nel bilancio d’esercizio della società di revisione.

5.3. Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli EIP

5.3.1. Cosa si intende per “violazione significativa delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono, laddove appropriato, le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio delle attività di tale ente di interesse pubblico”, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, lett. a), Regolamento EIP?

Ad avviso dell’Associazione, l’art. 12 Regolamento EIP sembra imporre al revisore obblighi di comunicazione del tutto analoghi a quelli attualmente previsti dal principio di Revisione Internazionale ISA Italia 250.

In ragione di tale sovrapposizione, pare ragionevole ritenere che l’ambito di applicazione della norma in esame, nonché situazioni di incertezza interpretativa aventi ad oggetto la medesima disposizione dovrebbero essere risolte sulla base del contenuto degli standard di riferimento dell’attività di revisione legale.

Seguendo un simile approccio ed avendo quindi a riferimento le previsioni del Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 250, per “violazioni significative” di cui all’art. 12 Regolamento EIP si dovrebbero intendere le irregolarità che sono identificate dal revisore nel corso della revisione legale e che possono avere un effetto significativo sul bilancio. In altri termini, non si ritiene che la norma in commento possa imporre al revisore l’obbligo di svolgere attività di verifica differenti e/o ulteriori rispetto a quelle programmate ai fini dell’emissione del giudizio sul bilancio nel rispetto dei principi di revisione.

Sempre con l’ottica qui proposta ed al fine di tratteggiare con maggiore certezza i confini applicativi della disposizione in esame, l’Associazione ritiene che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative rispetto alle quali il revisore deve segnalare le “violazioni significative” siano quelle indicate al paragrafo 6 dell’ISA Italia 250.

Si tratta, più in particolare, delle leggi e dei regolamenti “di cui è generalmente riconosciuto l’effetto diretto sulla determinazione degli importi e dell’informativa significativa del bilancio” (cfr. ISA Italia 250, par. 6, lett. a)) e leggi e regolamenti “che non hanno un effetto diretto sulla determinazione degli importi e dell’informativa nel bilancio, ma la cui osservanza può essere fondamentale per gli aspetti operativi dell’attività, per la capacità dell’impresa di continuare la sua attività, ovvero per evitare sanzioni amministrative” (cfr. ISA Italia 250, par. 6, lett. b)).

6. DISCIPLINA TRANSITORIA

6.1. Disciplina dei gruppi quotati

6.1.1. Il D. Lgs. 135/2016 ha abrogato la seconda parte dell'art. 43, comma 2, D. Lgs. 39/2010 ai sensi del quale "fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob". In assenza di specifiche norme transitorie sul punto, quali sono gli effetti di tale modifica sugli incarichi di revisione in corso relativi a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo con società quotate?

Si ritiene che gli incarichi in corso, essendo stati conferiti validamente ai sensi degli artt. 165 e 165-bis TUIF prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 135/2016, siano destinati a proseguire sino alla naturale scadenza del termine di durata novennale originariamente stabilito.

In effetti, in assenza di una specifica disposizione transitoria al riguardo, l'applicazione a detti incarichi del nuovo termine di durata triennale previsto dal D. Lgs. 135/2016 finirebbe per attribuire ad una disposizione di legge sopravvenuta un'efficacia retroattiva o comunque una valenza retrospettiva.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità per le parti di addivenire ad una interruzione anticipata dell'incarico nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 13 D. Lgs. 39/2010 e dal D.M. n. 261/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6.1.2. Sui nuovi incarichi riguardanti le controllate di quotate, data l'abrogazione degli artt. 165 e 165-bis TUIF, si applicano ancora i criteri di esenzione individuati dagli articoli 151 e 151-bis Reg. Emittenti?

Si ritiene che i nuovi incarichi riguardanti controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo di società quotate, conferiti dopo il 5 agosto 2016, siano qualificabili come incarichi ex art. 2409-bis cod. civ. e che, in relazione ad essi, non abbiano più rilevanza i criteri di esenzione individuati agli artt. 151 e 151-bis Regolamento Emittenti.

Per quanto riguarda gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 135/2016 per i quali erano stati applicati i criteri di esenzione del Regolamento Emittenti, si ritiene che gli stessi proseguano come originariamente conferiti senza necessità di alcuna modifica.

6.1.3. Il D. Lgs. 135/2016 ha abrogato la seconda parte dell'art. 43, comma 2, D. Lgs. 39/2010. Quali norme di indipendenza si applicano alle società sottoposte a comune controllo con una società quotata e alle società controllanti di, o controllate da, quotate la cui revisione sia assegnata ad un revisore diverso da quello della quotata?

Come noto, il D. Lgs. 135/2016 ha apportato alcune modifiche al regime transitorio che era stato originariamente previsto dal D. Lgs. 39/2010. Più in particolare, il D.

Lgs. 135/2016 in recepimento della Direttiva 2014/56/UE ha abrogato gli artt. 165 e 165-bis TUIF, norme che il previgente art. 43, comma 2, D. Lgs. 39/2010 aveva mantenuto transitoriamente in vigore.

Ad oggi, di fatto, è venuta a mancare la regolamentazione che forniva indicazioni in ordine alla disciplina applicabile ai revisori legali incaricati dell'*audit* di società sottoposte a comune controllo con una società quotata.

A tale specifico riguardo, l'Associazione ha svolto alcune considerazioni, basate su argomentazioni giuridiche e di efficienza del sistema, in ordine alla durata degli incarichi di revisione conferiti da tali soggetti. Sul punto si rinvia alla domanda 6.1.1. del Position Paper.

Con riferimento alla disciplina in materia di indipendenza, l'Associazione ritiene che, alla luce del nuovo quadro normativo delineato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 135/2016 e, in particolare dell'abrogazione dell'art. 43, comma 2, le società sottoposte a comune controllo con una società quotata sono tenute al rispetto delle regole di indipendenza dettate per i soggetti che non rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico e degli enti sottoposti a regime intermedio. In altre parole, le cd. sorelle di società quotate sono sottoposte agli obblighi imposti dagli artt. 10 e 10-bis D. Lgs. 39/2010 e non già all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 o alle disposizioni del Regolamento EIP.

Analoghe conclusioni valgono anche per le società controllanti di, o controllate da, quotate la cui revisione sia assegnata ad un revisore diverso da quello della quotata.

6.2. Enti Sottoposti a Regime Intermedio

6.2.1. Cosa accade degli incarichi in corso relativi a soggetti che fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 135/2016 erano EIP e che, a seguito della recente riforma, rientrano nella categoria degli ESRI?

Alla luce della disciplina transitoria prevista dal D. Lgs. 135/2016, le disposizioni relative agli ESRI si applicano a partire dall'esercizio 2017.

Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, tali soggetti sono ancora qualificabili come EIP e, pertanto, ad essi si applica la relativa disciplina.

La normativa riguardante gli ESRI è sostanzialmente coincidente con quella riguardante gli EIP (fatta eccezione per il contenuto della relazione di revisione e per gli adempimenti connessi ai rapporti con l'*Audit Committee*). In particolare, la durata di tali incarichi, anche a seguito della recente riforma, continua ad essere novennale.

Si ritiene, pertanto, che per gli incarichi di revisione su ESRI non siano necessari particolari adempimenti connessi all'entrata in vigore delle modifiche apportate al D. Lgs. 39/2010 da parte del D. Lgs. 135/2016. Sarà quindi sufficiente che la società di revisione comunichi all'ESRI i nuovi riferimenti normativi applicabili all'incarico già conferito in ragione della recente riforma.

29 giugno 2021